

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

66.

SITZUNG

27-6-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

**Disegno di legge n. 24 :**  
**« Ordinamento dei Comuni »** pag. 3

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 24 :**  
**« Gemeindeordnung »** Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 22-6-1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

È pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale una lettera del cons. Toscana Francesco con la quale dichiara ufficialmente di essere uscito dal P.S.D.I. e si onora di chiedere di essere ammesso al gruppo misto.

Poi c'è una interrogazione del cons. Canestrini all'Assessore all'agricoltura per conoscere le ragioni per le quali tarda ad essere attuata la legge regionale 11-9-1961.

Infine comunico che la Presidenza avrebbe deciso di lavorare fino alle ore 13 oggi e anche domani, perché nel pomeriggio di oggi e penso anche nel pomeriggio di domani ci saranno le commissioni agli affari generali e alle

finanze che dovranno lavorare. Si regolerà poi il presidente della commissione affari generali per stabilire l'ordine dei lavori, nel pomeriggio. Quindi resta stabilito che il Consiglio lavora oggi e domani fino alle ore 13.

Continua la discussione sul **Disegno di legge n. 24**: « *Ordinamento dei Comuni* », e precisamente sull'art. 11 e sugli emendamenti che sono stati presentati e letti, e cioè gli emendamenti presentati dal cons. Ceccon e l'emendamento presentato dai cons. Benedikter, Dalsass e Brugger.

Chi prende la parola? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Su questo articolo come sui due articoli che sono rimasti in sospeso e che pregherei il signor Presidente di mettere in discussione, si sarebbe raggiunto una certa intesa. In particolare per quanto riguarda l'art. 11, preso atto che l'esistenza dell'art. 7 dello Statuto che prevede lo strumento legislativo per ogni modificazione dei confini territoriali, e della legge del 7 novembre 1950, la quale prevede sia referendum popolare sia il provvedimento legislativo, anche per le rettifiche e le variazioni, nell'intento di non dare occasione di rilievi da parte del Governo, si propone di mantenere il testo del primo comma dell'art. 11. La Giun-

ta contemporaneamente riconosce che, oltre alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 10, oltre all'ipotesi preveduta dal primo comma dell'art. 11 nel testo della Giunta, cioè l'ipotesi di confine fra due o più comuni che non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, o comunque dia luogo a incertezze, esiste anche una ipotesi che è stata ora accolta nella proposta di riforma della legge comunale e provinciale governativa, una ipotesi di piccola variazione, di piccola modifica, quelle modifiche che sono determinate da necessità che possono dipendere da situazioni sociali, economiche, urbanistiche ecc., e si impegna, la Giunta, di mettere allo studio e di presentare un provvedimento legislativo che, in modifica dell'art. 1 della legge del 7 novembre 1950, introduca appunto questo istituto della piccola modifica territoriale, modifica territoriale che si potrà compiere con atto amministrativo senza ricorrere allo strumento legislativo. In questo senso e con queste assicurazioni io penso che il Consiglio possa allora approvare il primo comma dell'art. 11 con un emendamento che presenterò nel testo della Giunta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Che articolo è, della riforma Scelba?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Art. 13.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Auf Grund der Erklärungen des Assessors ziehen wir den beantragten Zusatz zurück.

(*In base alle dichiarazioni dell'Assessore ritiriamo l'emendamento aggiuntivo proposto.*)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Viene posto in votazione l'emendamento presentato dal cons. Ceccon al primo comma che dice: « . . . consigli comunali possono determinarlo con propria delibera e, se del caso, provvederne la rettifica, stabilendo di comune accordo le condizioni ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Permette, Presidente?

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ha carattere formale questo emendamento all'art. 11, ma poiché ho presentato un emendamento che dice: « resta il primo comma del testo della Giunta », non posso evidentemente . . .

PRESIDENTE: Votiamo per primo l'emendamento al primo comma che ritorna ad essere allora il testo della Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

L'emendamento Ceccon al secondo comma viene a cadere. Il terzo comma è identico.

Viene posto in votazione l'intero articolo, emendato per il primo comma al quale viene sostituito, come votato, il primo comma della Giunta. Il resto è il testo della commissione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo scusa, io posso aver capito male, anzi ho senz'altro capito male, ma mi era parso d'intendere che l'attuale art. 11 sarebbe rimasto in piedi solo nel suo primo comma, mentre gli altri due commi, il secondo e il terzo, venivano a

cadere. Allora lei adesso mette in votazione, on. Presidente, l'articolo come emendato dalla Giunta regionale, cioè soltanto il primo comma, perché gli altri due non ci sono più.

PRESIDENTE: Ci sono quelli della commissione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Della commissione, chiedo scusa. Io mi ero già espresso contro la delega, signor Presidente.

PRESIDENTE: Allora mettiamo in votazione l'art. 11, che consta per il primo comma del testo della Giunta, per il comma secondo e terzo del testo della commissione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Ritorniamo all'art. 4.

La Giunta presenta in questo momento un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'art. 4, che suona così: « In ogni caso la corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È la riproduzione dell'ultimo comma dell'articolo 2 delle norme di attuazione di cui al decreto del 1951. Nel rivedere tutta la legislazione a proposito dell'uso della lingua, ci siamo accorti, come ha segnalato il cons. Ceccon, che mancava questa parte. Quindi, nell'intento di fare un testo unico che serva a tutti i consiglieri, assessori e sindaci comunali per aver davanti le disposizioni in materia della lingua, abbiamo aggiunto anche questo, che è la riproduzione pura e semplice di un

comma dell'art. 2 delle norme di attuazione del 1951.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es fehlt da die Koordinierung mit dem letzten Absatz des Art. 4 in seiner bisherigen Formulierung. Der letzte Absatz des Ausschusstextes müßte in gleicher Weise fortgesetzt werden: « . . . quando manchino elementi sufficienti »; und dann müßte am Ende dieses Zusatzes der von der Kommission vorgeschlagene Vorbehalt hinzugefügt werden: « . . . salvo quanto disposto dal secondo comma » (« . . . unbeschadet dessen, was der zweite Absatz bestimmt »).

*(Qui manca la coordinazione con l'ultimo comma dell'art. 4 nella sua formula attuale. L'ultimo comma del testo proposto dalla Giunta dovrebbe proseguire allo stesso modo: « . . . quando manchino elementi sufficienti »; alla fine di questo emendamento si dovrebbe aggiungere poi la restrizione proposta dalla commissione « . . . salvo quanto disposto dal secondo comma ».)*

PRESIDENTE: Dunque, l'emendamento suonerebbe così:

« Quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatto in italiano e in tedesco. Rimane fermo quanto disposto dal secondo comma ». Quest'ultima frase è disposta qui dalla commissione. Siamo d'accordo così? »

BENEDIKTER (S.V.P.): Dove va inserito, al secondo comma?

PRESIDENTE: All'ultimo comma. E rimane fermo quanto disposto dal secondo comma. È chiaro?

È posto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io volevo chiedere, on. Assessore, perché non si è pensato di integrare la norma di cui al quarto comma: « nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali può essere usata la lingua tedesca », con quanto disposto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica prima citato. Perché qui abbiamo la enunciazione di una possibilità, ma basta, tutto rimane lì. In quell'articolo 70 si specifica come avviene l'uso della lingua tedesca e si specifica soprattutto che bisogna sia fatta immediata traduzione a chi ne fa richiesta, o che comunque, quando si prendono decisioni e queste vengono enunciate nella lingua del Presidente dell'assemblea immediatamente ci deve essere la traduzione. Si garantisce pure che anche se uno solo dei componenti appartenenti al rispettivo gruppo etnico, come dice l'articolo, ne faccia richiesta, la traduzione avviene immediatamente. Insomma, bisogna rendere garante la traduzione. Non vuol dire niente « può essere fatta in lingua tedesca ». E dopo? Potremmo anche mettere « può essere fatta in lingua italiana », e con questo? Lei vedrebbe immediatamente le norme specifiche, il gruppo etnico di lingua tedesca le avrebbe pretese, perché il poter fare non vuol dir niente, non garantisce altri diritti.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali -

D.C.): Non so cosa dirle perché quando si dice: « nelle adunanze degli organi degli enti locali . . . ».

PRESIDENTE: Siamo già in votazione, Assessore.

PREVE CECCON (M.S.I.): È esatto, ma io avevo fatto una richiesta.

PRESIDENTE: Bastava dicesse: non ho da rispondere.

PREVE CECCON (M.S.I.): Appunto, io ero qui che aspettavo, sento il silenzio, il silenzio è d'oro, noi siamo tutti miliardari qua dentro, sono perfettamente d'accordo con lei, soltanto sono io il povero tapino che ha molto argento perché parla. Comunque, io penso che anche in una assemblea che si rispetti . . .

PRESIDENTE: Scusi, cons. Ceccon, ma non le ho dato la parola. Ho detto che siamo in votazione, per l'Assessore e anche per il consigliere. Prego ripetere la votazione. Chi è d'accordo con l'art. 4 è pregato di alzare la mano: l'art. 4 è approvato con 1 astenuto, e 1 contrario. La Giunta prega di non trattare ancora l'art. 5, quindi torniamo ancora all'art. 12.

#### Art. 12

*I rapporti conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i Comuni interessati appartengono alla medesima provincia.*

Qui c'è un emendamento del cons. Ceccon che dice:

« . . . In caso di mancato accordo, provvede d'ufficio la Giunta regionale ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): No, cons. Benedikter, non è un emendamento formale questo, anche se non avevamo bevuto come l'altro ieri, lei me lo consente, questo è veramente un emendamento sostanziale. Ed è logico che io lo proponga, perché viene, se non altro, a completare quella che era stata l'impostazione da me data con l'emendamento al precedente articolo. Non per nulla richiamando l'attenzione dell'on. Assessore sul morire della discussione precedente, per quanto si stava in esso codificando, art. 11, io dissi che bisognava assolutamente avere chiarezza in merito, perché nell'art. 12 si sarebbe rappresentata la stessa identica situazione. Io mi dissi contrario alla delega perché riconosco esservi nell'interno, nell'ambito del nostro ente, autonomo per quanto si voglia, una continuità non soltanto territoriale fra le due province, ma una continuità spirituale, una continuità morale, perché altrimenti noi non avremmo popolazioni, non avremmo abitanti, ma avremmo soltanto i sassi o il castello che incombe alla stretta di Salorno, avremmo soltanto le idrovore del cons. Toscana, ma non avremmo uomini. Ora, siccome io credo profondamente negli uomini, sono certo che questa faccenda delle deleghe non risponde non soltanto ad un principio dell'ordinamento giuridico, ma non risponde nemmeno a delle esigenze spirituali. Perché non è vero che questo venga determinato da un semplice fatto, questo della delega, dal fatto cioè che a un certo momento ci sia una tabella con scritto « Provinz Bozen », non è vero, anche se più in là, a lasciare immaginare che cosa possa accadere, ci sia altra tabella in cui c'è scritto « Steinschlag ».

No, non è per questo evidentemente che si possa chiedere l'esercizio della delega, io dico soltanto che anche in questo campo bisogna avere le idee chiare. Loro le hanno, cons. Benedikter, a loro modo, ma le hanno. Io dico invece che non si può concedere l'esercizio della delega in questo caso, e per la contraddizione che noi consente, perché per l'esercizio per vigilanza e tutela lo Stato ha assegnato alle Province i suoi particolari compiti che riguardano la vigilanza e tutela sugli atti e sugli organi quando si tratta di vigilanza ordinaria, non già di vigilanza straordinaria. Credo che questo sia pacifico, almeno per me, per altri no. Infatti qui vedo l'esercizio della delega. Ora, lo Stato ha dato esattamente alle Province quello che alle Province compete e quello che alle Province ha voluto assegnare. Mi pare che al di fuori di questo andare non si possa. Per cui, in nome proprio della unità morale e spirituale di tutta la gente che vive in questa Regione e in nome delle competenze che devono essere esercitate dalla Regione e alla quale la Regione non può abdicare, nemmeno se fa cento decreti di delega, non può abdicare perché sono competenze specifiche sue, io penso che non si possa riconoscere questo fatto che poiché due comuni sono nell'ambito di una identica provincia, la Regione delega una sua funzione alla Giunta provinciale e questa emette i decreti. Per me, i decreti che riguardano questa materia devono essere unicamente emessi e presi dalla Giunta regionale.

Per questo motivo, io mi sono permesso, on. Presidente, di presentare l'emendamento che ho presentato. È indubbiamente un emendamento destinato ad essere espressione platonica, ma anche Platone mi dicono che abbia avuto un grande valore nel determinare il corso della storia, — non con ciò che io sia un Platone o determini il corso della storia —, ma

voglio dire che umilmente, mettendomi all'ombra di costui, penso che anche il voto contrario avrà un suo significato, perché il disegno di legge che dovrà essere mandato incontro all'approvazione governativa dovrà pure essere accompagnato anche dai verbali che contengono le discussioni svolte ad illustrazione sua, prima dell'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Per un chiarimento, signor Presidente, chiarimento che mi sembra debba essere rapidamente chiesto e rapidamente dato, perché non credo che su questa questione possano esserci delle difficoltà interpretative, però è opportuno che rimanga agli atti anche questo stralcio di discussione che adesso stiamo per fare. Questo provvedimento, di che tipo è? Io penso che, secondo lo spirito della discussione che abbiamo fatto in sede di commissione agli affari generali, si tratti di provvedimento definitivo, e se si tratta di provvedimento definitivo bisogna tirare le conseguenze che con molta brevità e con molto acume il prof. Guicciardi precisa nel suo celebre volume sulla giustizia amministrativa: « Da quanto si è detto, emerge che la definitività del provvedimento amministrativo è qualche cosa di essenzialmente diverso dalla definitività di cui si parla spesso con riferimento agli atti giurisdizionali. Per questi ultimi definitività significa mancanza di ulteriori gravami e quindi mutabilità, mentre per gli atti amministrativi essa significa semplicemente impossibilità di ulteriori ricorsi in via gerarchica, ma al tempo stesso presupposto per l'esperimento di ricorsi di diverso ordine. Va pure tenuto presente, che per quanto spesso si dica che il provvedimento dell'inferiore gerarchico diventa definitivo in

seguito all'esperimento del ricorso all'autorità superiore, tale espressione è del tutto impropria ed è talora nella pratica fonte di non lievi equivoci, essendo la definitività non una qualifica che viene in un secondo tempo impressa all'atto dell'inferiore, ma il naturale e necessario modo di essere di ogni atto dell'autorità superiore, sia che questa provveda direttamente per la prima volta su una determinata materia, sia che invece provveda annullando, riformando o confermando d'ufficio o sul ricorso del cittadino, l'atto di una autorità inferiore ».

Mi pare che senza leggere ulteriormente, ciò ha chiarito sufficientemente il mio pensiero. Il mio pensiero è nel senso che qui siamo nell'ipotesi del provvedimento definitivo, con le conseguenze che il Guicciardi in poche righe ha tirato. Vorrei che il consesso si esprimesse, che la Giunta si esprimesse, che fossimo tutti d'accordo e che domani la *mens legis* di questo provvedimento non subisca annebbiamenti, dimenticanze, ma che resti segnato e precisato che in questo senso il legislatore, cioè noi, intendevamo il provvedimento dell'art. 12.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): All'art. 12 la Giunta deve dire che è d'accordo con la commissione, nell'accettare cioè l'invito che, in caso di mancato accordo, provvede la Giunta provinciale per delega, se i comuni interessati appartengono alla medesima Provincia.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non posso non notare con un certo senso di dispiacere che, di

fronte a delle domande, anche di chiarimento, che vengono poste dai signori consiglieri, il signor Assessore competente il più delle volte, mi consenta dirlo, si chiude in un aureo silenzio. L'altro giorno è partita una proposta dal comm. Ziller, che io avevo fatta mia ed accolta, e né il cons. Ziller né il sottoscritto hanno avuto il bene di sentirsi dare neanche una sola parola di risposta, un « no ». Niente. Un momento fa ha fatto qualche osservazione il cons. Ceccon e mi pare che abbia avuto la stessa soddisfazione, tanto che se ne è lamentato. In questo momento è stata presentata dal cons. Canestrini una questione che mi pare di particolare importanza, tanto più se, non esistendo l'istituto della delega, potrebbe trattarsi semplicemente di una questione di chiarimento anche *ad abundantiam* di un concetto di definitività degli atti amministrativi; introducendo questo congegno della delega, la questione non è più soltanto di natura teorica e dottrinale, ma diventa una questione di importanza concreta.

Ora, io penso che il signor Assessore ha il dovere di risponderci qualche cosa, di dirci: non teniamo conto di queste osservazioni che sono state fatte dai signori consiglieri. Prenderemo atto di questa volontà della Giunta, ne tireremo le conseguenze, ma in qualche modo non si può evitare di affrontare un tema che è stato posto in pubblico consesso, in una assemblea legislativa come questa. Detto questo, mi permetto di sottolineare che la questione presentata dal cons. Canestrini avrebbe potuto avere un aspetto puramente dottrinale e chiudersi qui; resta agli atti che è stato interpretato in questo modo, la mens legis è questa e basta. Ma qui siamo di fronte al congegno della delega. Dinanzi al provvedimento assunto per delega dalla Giunta provinciale, che cosa avverrà? È definitivo anch'esso, per tutto il provve-

dimento o per un aspetto soltanto? No, perché, se è per delega l'ente delegante ha sempre il diritto di controllare l'uso della delega fatta e via dicendo. Allora non è più definitiva, allora qui c'è anche una possibilità di un ricorso gerarchico improprio, chiamiamolo così, è un ricorso gerarchico improprio, ma dobbiamo ammettere questa possibilità, non è definitivo. Quelli della Giunta regionale sono definitivi, soggetti soltanto ai gravami giurisdizionali, e mi pare che non si può non rispondere e tacere di fronte a questo problema. Qualche affermazione da parte della Giunta abbiamo il diritto di ottenerla.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Cons. Corsini, la prego non si adonti dell'atteggiamento dell'Assessore, l'Assessore fa quello che può: ha una testa, due braccia, la testa limitata, non certo come quella di altri consiglieri, si limita di fare quello che umanamente può fare. Risponde per tutto quello che può. Si trova qui solo, con un sacco di emendamenti da tutte le parti, con un sacco di richieste da tutte le parti ed un povero Assessore. Lei non può pretendere che un Assessore diventi di colpo in bianco come Cesare che scriveva, contemporaneamente dettava e contemporaneamente pensava.

CANESTRINI (P.C.I.): Per fortuna è un avvocato!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Per fortuna è un avvocato ma... Ad ogni modo, rispondo per quello che posso. Quando io dico: signori, noi siamo d'accordo per la delega, ma perché io devo fare tutto il discorso della delega ancora? Non per mancare di rispetto verso quello che ha detto il

cons. Canestrini, che ha parlato molto bene, ma lui che è avvocato sa benissimo che quando si parla di delega si dice tutto quello che discende dalla delega. È chiaro che la definitività dei provvedimenti delle Giunte provinciali, come ha affermato anche la Corte costituzionale, non riguarda la materia delegata. Questo qui mi pare che i consiglieri lo sappiano, perché hanno visto dal testo della sentenza della Corte costituzionale. Se poi non si è d'accordo neanche su questo è un'altra questione, materia opinabile. La materia delegata non segue tutta la procedura, tutte le conseguenze della materia che è di competenza della Giunta provinciale, quindi che è definitiva nei suoi atti. A questo punto lei mi domanda: ma il ricorso ci sarà? C'è una sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito i termini dell'art. 14. A proposito di ricorso non ha detto che necessariamente ci deve essere il ricorso. Peraltro, noi in diverse leggi abbiamo stabilito anche il ricorso, il ricorso in via amministrativa mi intendo, il ricorso gerarchico improprio, come si vuole. Non saprei che cosa aggiungere di più a questo punto. Che cosa dovrebbe dire la Giunta: signori qui è ammesso il ricorso? Io vi dico: questa è materia delegata secondo noi, con tutte le implicazioni della materia delegata per quanto riguarda la definitiva degli atti. Di più non posso dire.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nachdem die Frage aufgeworfen wurde, glaube ich, daß doch auch dazu Stellung genommen werden muß. Es besteht ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes über die sogenannte Delegierung und ferner ein jüngstes Urteil, vom 19. Dezember 1961, über das Verhältnis zwischen Landesauschuß

und Regionalausschuß, besonders was die sogenannten Kontrollbefugnisse der Landesauschüsse betrifft, wobei in diesem letzten Urteil auch einige allgemeine Grundsätze enthalten sind, die, glaube ich, auch auf das Verhältnis zwischen delegierender und delegierter Körperschaft Anwendung finden. Der Verfassungsgerichtshof sagt, es wäre ein in der Rechtsprechung und Rechtslehre nunmehr allgemein anerkannter Grundsatz, daß dieser uneigentliche, «hierarchische» Rekurs ein außerordentliches Rechtsmittel darstellt, das im Gesetz ausdrücklich vorgesehen sein muß. Weiter heißt es in demselben Urteil, es genüge nicht, auf den Art. 3 Nr. 1 Bezug zu nehmen, der dem Regionalausschuß die Verwaltungstätigkeit in den Angelegenheiten von regionalem Interesse zuweist, erstens, weil es klar wäre, daß diese Norm nur auf die sogenannte aktive Verwaltung Bezug nimmt, zweitens, weil die Entscheidung von Rekursen auch dort, wo es sich um die Frage der reinen Gesetzmäßigkeit handelt, nicht als Angelegenheit von regionalem Interesse angesehen werden könne und auch wenn die Region ein rechtliches Interesse an der Gesetzmäßigkeit der Amtshandlungen der Provinzen hätte, daraus nicht die Befugnis der Region entspringen würde, Rekurse gegen diese Amtshandlungen zu entscheiden. Mir scheinen diese Feststellungen des Verfassungsgerichtshofes allgemeiner und grundsätzlicher Natur, die sich nicht nur auf die Amtshandlungen im Rahmen der sogenannten Gemeindeaufsicht, sondern allgemein auf alle Amtshandlungen beziehen, die irgendwie auf eine regionale Gesetzgebungsgewalt Bezug haben.

*(Una volta posta la questione, credo che sia necessario anche prender posizione in merito. Esiste una sentenza della Corte costituzionale sulla cosiddetta delega ed inoltre una sentenza più recente — del 19 dicembre 1961 —*

*sul rapporto fra Giunta provinciale e Giunta regionale, specialmente per quanto riguarda le cosiddette funzioni di controllo della Giunta provinciale: in quest'ultima sentenza sono contenuti anche alcuni principi di carattere generale che credo trovino applicazione anche nel rapporto fra delegato e delegante. La Corte costituzionale afferma essere un principio ormai comunemente riconosciuto nella giurisprudenza e nella prassi giuridica che questo ricorso impropriamente « gerarchico » rappresenti un mezzo legale straordinario che dev'essere espressamente previsto nella legge. La stessa sentenza dice inoltre che non basta far riferimento all'art. 38 n. 1 assegnante alla Giunta regionale l'attività amministrativa nelle questioni di interesse regionale, primo perché è chiaro che questa norma si riferisce soltanto alla cosiddetta amministrazione attiva, secondo perché la decisione sui ricorsi, anche quando si tratta di questioni di pura e semplice legalità, non può essere considerata affare di interesse regionale ed anche se la Regione avesse un interesse legale alla legittimità degli atti ufficiali della Provincia, non ne deriverebbe un'autorizzazione della Regione a decidere ricorsi contro gli atti ufficiali di questa.*

*Queste constatazioni della Corte costituzionale mi sembrano di natura generale e fondamentale e riferentisi non soltanto agli atti ufficiali nei limiti del cosiddetto controllo comunale, ma anche in generale a tutti gli atti ufficiali aventi qualche riferimento ad un potere legislativo regionale. )*

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Io sono lieto di questa discussione, perché mi mette in grado di poter dire in quale senso io voto l'articolo

proposto dalla Giunta, essendo necessario, fin dove è possibile, dare alle nostre deliberazioni una portata chiara, che non lasci poi aperta la strada a chissà quali perplessità, a chissà quali dibattiti in sede di applicazione pratica della legge. Sul concetto di definitività di un atto amministrativo, tolto dal Guicciardi, siamo tutti d'accordo. In sostanza il Guicciardi non ha fatto che sintetizzare in forma molto chiara un modo di concepire la definitività che è comune a tutta la dottrina e anche alla giurisprudenza amministrativa. Però ha risposto esattamente l'Assessore quando è venuto a dirci: badate che in quanto si faccia esplicito riferimento ad una delega, che qui ha senso soltanto come applicazione dell'art. 14, tutto il quadro delle norme che devono regolare lo sviluppo dell'atto, è dato dai principi relativi alla delega. I principi relativi alla delega si desumono dalla nota decisione della Corte costituzionale ma anche dalla configurazione dottrinale dell'istituto della delega. Fra questi principi è quello che contro l'atto del delegato sia possibile il ricorso al delegante. Se questa possibilità fosse tolta, non di delega si dovrebbe parlare, ma di trasferimento dei poteri e non delle funzioni amministrative da un organo all'altro.

In tale senso la decisione della Corte costituzionale, quella decisione di alcuni anni fa, nella quale è stato fatto lo sforzo di chiarire dottrinalmente l'istituto della delega, mi sembra molto esplicita. Invece, la sentenza del dicembre 1961 ha esaminato un tutt'altro ordine di rapporti giuridici, il rapporto che può sussistere tra Giunte provinciali e Giunta regionale, al fine di poter stabilire se può farsi luogo al ricorso gerarchico improprio. E quella sentenza, ripetendo un altro principio che la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte affermato, ha escluso l'ammissione normale di questo ricor-

so gerarchico improprio, essendo ormai stato dalla dottrina acquisito che l'ammissione di un ricorso gerarchico improprio deve essere fatta esplicitamente nella legge, non essendo implicita nell'ordinamento. Ma sono due istituti nettamente diversi, e l'errore del cons. Benedikter è quello di averli voluti fondere. Sono due pronunce che si svolgono in materia nettamente distinta, per cui io dico: accettato il principio della decisione del dicembre 1961 per quanto riguarda il ricorso gerarchico improprio, ma accettato il principio che la disciplina della delega debba esser data dalle norme che abbiamo desunto e che si desumono chiaramente dalla precedente sentenza, di alcuni anni fa, della Corte costituzionale, accettato questo, io dico: per me, la votazione positiva che dò all'articolo così come è formulato dalla Giunta, ha questo senso: pronunciando le Giunte provinciali per delega della Regione, nell'ipotesi che i comuni interessati alla divisione appartengano ad una sola provincia, è certo che il relativo provvedimento non può considerarsi definitivo e in ordine ad esso è ammesso il ricorso alla Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ohne mich in eine Auseinandersetzung einzulassen, möchte ich lediglich hinzufügen, daß in dem letzterwähnten Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 19. Dezember 1961 unter anderem erklärt wird, daß das Gesetz vom 10. Februar 1953 Nr. 62 über die Bildung und Tätigkeit der regionalen Organe Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung enthält, welche auch auf die besondere Rechtslage dieser Region anwendbar sind, daß also diese Grundsätze auch für diese Region maßgebend sind. In diesem Zusammenhang möchte ich besonders darauf hinweisen,

daß die Gesetzmäßigkeitskontrolle über Beschlüsse ausdrücklich geregelt ist, die von örtlichen Körperschaften, also von Gemeinden und Provinzen im besonderen, auf Grund einer Delegation gefaßt werden. Diese Beschlüsse werden dann ausdrücklich als definitiv erklärt. Ich glaube, daß damit auch das Nebeneinanderbestehen eines Rekurses — ob er nun « impropriamente gerarchico » oder administrativer Rekurs genannt wird, das lassen wir dahingestellt — und dieser Kontrolle nicht möglich ist, und schließe daraus, daß diese delegierten Verwaltungshandlungen ebenso definitiven Charakter haben, definitiv in dem Sinne, daß sie unmittelbar bei der Verwaltungsgerichtsbehörde angefochten werden können wie die anderen Verwaltungshandlungen.

*(Senza entrare in una discussione vorrei soltanto aggiungere che la citata sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1961 spiega fra l'altro che la legge n. 62 del 10 febbraio 1953 sulla formazione ed attività degli organi regionali contiene principi della legislazione nazionale che si possono applicare anche allo speciale stato legale di questa Regione, che sono cioè normativi anche per questa Regione. In relazione a ciò vorrei far notare in modo particolare che il controllo di legittimità sulle deliberazioni è espressamente regolato quando si tratta di deliberazioni prese da Enti locali, cioè in particolare da Comuni e Province, in base ad una delega. Tali deliberazioni sono sottoposte allo stesso controllo di legittimità delle altre e gli atti di controllo su queste delibere delegate sono poi dichiarati espressamente definitivi. Credo che con ciò sia esclusa la possibilità della contemporanea esistenza di un ricorso — lasciamo indeciso se chiamarlo un ricorso « impropriamente gerarchico » o amministrativo — e di tale controllo e ne traggio la conclusione che*

*questi atti amministrativi delegati hanno un carattere altrettanto definitivo nel senso che essi possono venir impugnati, come tutti gli altri atti amministrativi, direttamente presso la Corte di giustizia amministrativa.)*

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Lei vede, signor Presidente, che l'aver sollevata questa discussione è stato tutt'altro che inutile, perché la materia trattata da questo art. 12 viene interpretata in modo sostanzialmente diverso. Da parte dell'on. Giunta si dice: per noi è un provvedimento delegato, accettiamo la delega e restiamo in quel quadro. Non si è detto ancora niente, perché vediamo qui due tesi nettamente contrastanti fra di loro: la tesi esposta dal cons. Benedikter, la tesi esposta dal cons. avv. Odorizzi. È legittimo che noi ci domandiamo, nel momento in cui votiamo questo articolo, che significato e che contenuto ha questo articolo. Perché da una parte si dice: lo voto dando questa interpretazione; dall'altra si dice: lo voto dando quest'altra interpretazione; la Giunta non dice niente, dice: resto nel campo di quella che è la delega; e ognuno vota intendendo cose completamente diverse. Questa sarà la conclusione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non c'è da preoccuparsi, cons. Corsini, se ci sono questi dubbi. Se lei fosse dentro in studi giuridici saprebbe quanta incertezza c'è in dottrina, in giurisprudenza, ci sono persino sentenze di Corte di cassazione l'una contro l'altra. Certo sarebbe meglio se fosse tutto chia-

ro, ma non c'è nessuna preoccupazione che sul concetto della delega, sulla definitività degli atti in materia delegata, ci siano punti di vista diversi. Sarebbe ben strano che noi in tutti i casi in cui prevediamo la delega, — e sono parecchi come lei vedrà —, ogni volta facessimo tutta la coda e dicessimo: contro i provvedimenti delegati è ammesso entro 30 giorni il ricorso, il potere sostitutivo della Giunta e tutte quante quelle formule che noi solitamente mettiamo nelle nostre leggi. Credo che nessuno qui in Consiglio accetterebbe ciò. Quindi accettiamo questo articolo, sapendo che c'è la delega e sapendo che su un punto « la definitività degli atti delegati » c'è dissenso fra il cons. Benedikter, il sottoscritto, il cons. Odorizzi ed altri. Questo non cambia niente, noi votiamo sapendo quello che votiamo. Che poi ci siano questi dubbi è umano che ci siano. Vuole che io rinunci alla mia idea o che l'Assessore Benedikter rinunci alla sua idea? Se si presenterà il caso sarà fatto il procedimento giudiziario opportuno ed allora ci sarà una decisione.

CORSINI (P.L.I.): Il fatto di prevederlo, signor Assessore, vuol dire già abbracciare una determinata tesi.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ma sì, ma non vorrà mica che noi facciamo l'interpretazione adesso di tutte le norme?

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

L'art. 12 è posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

## Art. 13

*Le elezioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco avvengono a norma della legge regionale.*

*I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.*

*Il Sindaco delega in caso di assenza o di impedimento un Assessore effettivo, il quale assume la qualità di Vicesindaco. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del Sindaco l'Assessore anziano e, in mancanza di Assessori, il consigliere anziano.*

Ci sono in ordine di presentazione, due emendamenti presentati dal cons. Ceccon, uno al primo comma:

« . . . sindaco sono disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): È soltanto, on. Presidente, un emendamento di forma, perché mi pare si debba proprio dire che le elezioni sono « disciplinate » e non che avvengono « a norma », ma che sono disciplinate dalle norme della legge tal dei tali; e la nostra legge regionale mi pareva qui doveroso anche richiamarla, perché è evidente che queste due leggi sono perlomeno sorelle. Quindi lasciare anche imprecisa la dizione della legge, mi sembrava una cosa non da accettarsi.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, anche lei vede che è un emendamento puramente formale. La materia è stata configurata e con altra dizione e nient'altro. Voglio soltanto però, on. Assessore, richiamare la sua attenzione su un fatto che mi pare importante, almeno pare a me importante, a me come persona che di queste cose poco ne capisce, ma voglio dire che qui noi configuriamo un orga-

no che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano, e cioè la figura del vicesindaco.

Ora, è chiaro che nell'ordinamento italiano la figura del vicesindaco è contrapposta a quella dell'Assessore anziano, sempre si parla di Assessore anziano. Ed è giusto, noi possiamo benissimo creare tutto quello che vogliamo perché riconosciamo che ci possono essere esigenze nuove che determinano la creazione di nuovi organi. Questo è nella nostra facoltà e dobbiamo esercitare questa nostra facoltà. Ma allora, nel momento stesso in cui noi la esercitiamo, mi pare però che, una volta che abbiamo configurato l'organo, dovremmo configurare anche i compiti, dovremmo anche dire che cosa questa nuova figura che entra a far parte del nostro ordinamento viene ad assolvere, quali sono le sue competenze. Esercita, ad esempio, il potere sostitutorio, come è in facoltà del sindaco? lo esercita in tutto? ha la possibilità di emanare ordinanze di urgenza, come per esempio l'ex art. 153 del testo unico del 1915, oppure esercita soltanto le funzioni dell'ordinaria amministrazione? Mi pare insomma che, appunto dando vita a questa nuova figura che entra a far parte del nostro ordinamento, queste cose le dovremmo o codificare o perlomeno dichiarare, esplicitarle, spiegarle.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Circa il primo comma, è una modifica di carattere formale, però la Giunta e anche la commissione avevano scelto i criteri di non citare le leggi, ma di dire « la legge regionale ». Per questo abbiamo detto: « avvengono a norma delle leggi regionali », appunto perché le leggi possono cambiare e si può dire anche « legge 6 aprile 1956 e successive modificazioni », ma comunque è un criterio scelto dalla

Giunta e dalla commissione di non citare esplicitamente le leggi se non proprio in casi eccezionali.

Per quanto riguarda la figura del vicesindaco che viene delineata sia nel testo della Giunta che nel testo della commissione, in effetti è una novità, una novità più che altro nella forma perché nella sostanza l'Assessore delegato è sempre stato chiamato il vicesindaco. Debbo dire al cons. Ceccon che il vicesindaco, l'Assessore delegato o quello che si vuol dire, svolge interamente tutte le funzioni che svolgerebbe il sindaco, il quale sia impedito o assente. Quindi è il sindaco in quel momento. Per questo non riteniamo opportuno specificare quali sono le sue funzioni, sono tutte le funzioni del sindaco. Il dissenso tra il testo della commissione che è stato accettato dalla Giunta e il suo testo è che il testo della commissione stabilisce che sia il sindaco a delegare un Assessore che poi compia funzioni di vicesindaco; le compie con carattere permanente, cioè non è che lo nomini in quell'occasione perché va in viaggio di nozze o in quell'altra perché si trova ammalato. Lo indica, lo delega all'inizio della legislatura. Viceversa lei nel suo testo ha previsto che sia il Consiglio, se non sbaglio. Questa è la differenza. Noi riteniamo di poter accettare la soluzione proposta dalla commissione, perché in fondo è giusto che il vicesindaco sia persona di fiducia del sindaco, evidentemente apparterrà alla stessa maggioranza in provincia di Trento; in provincia di Bolzano il vicesindaco potrà essere anche del gruppo etnico diverso se il sindaco ha fiducia in lui, su questo non ci sono particolari situazioni. Nella gran parte dei casi direi che il vicesindaco è del gruppo di lingua italiana in provincia di Bolzano, e viceversa, e viene fatto già fin da adesso su una base fidu-

ciaria. Non si fa altro che confermare quindi una situazione di fatto.

PRESIDENTE: Scusate, la discussione anziché vertere sull'emendamento Ceccon al primo capoverso, è andata a considerare anche il terzo capoverso, sul quale c'è un emendamento dei cons. Canestrini, Vinante, Nicolodi e Nardin, che propone di ripristinare il testo della Giunta.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): In sede di commissione vi era stata a questo proposito una discussione interessante, cioè sulla figura giuridica del vicesindaco, sul suo significato e soprattutto sull'opportunità o meno di affidarne la nomina al sindaco o al consiglio comunale. In quella sede, come fa fede il verbale, io mi ero astenuto per sentire le opinioni dei colleghi che avevano partecipato alla discussione e l'opinione della Giunta. Mi sono andato persuadendo ora che è esatto e giusto affidare la nomina del vicesindaco al consiglio comunale e proprio per le ragioni opposte a quelle poco fa spiegate dall'Assessore avv. Bertorelle. Infatti, proprio perché il vicesindaco deve sostituire il sindaco nell'esplicazione dei compiti, che al sindaco fanno capo, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, egli deve, mi sembra logico, godere della fiducia del consiglio comunale e non solo della fiducia di un uomo, cioè della fiducia del sindaco. Egli è lì sì anche quale delegato del sindaco per determinate funzioni, ma è lì soprattutto per rappresentare l'amministrazione, per rappresentare cioè il consiglio comunale che all'unanimità o a maggioranza lo ha eletto. Che se invece dobbiamo considerare il vicesindaco come l'uomo di fiducia del sindaco, si crea un legame maggiore tra sindaco e vicesindaco, un legame affettivo, una solidarietà

personale, che può dar luogo a degli inconvenienti per esempio gravissimi. Penso al caso di impedimento del sindaco a esercitare il suo mandato perché fosse in galera, perché fosse perseguito da reati gravissimi: mi sembra assurdo che a sostituirlo sia persona designata da lui, legata a lui da vincoli di stima, di fiducia e di amicizia, da vincoli di carattere personale, in modo che il sindaco in galera finirebbe ancora con l'amministrare il comune; mentre se il vicesindaco, chiunque sia, è espressione del consiglio, evidentemente ciò denota il distacco tra le persone, e il consiglio viene diretto e rappresentato da persona di fiducia del consiglio, che non è lì a sostituire chi può anche essere in galera, ma è lì per espressione della maggioranza o della unanimità del consiglio a rappresentare il consiglio comunale stesso.

Ecco perché con altri colleghi ho riproposto la figura del vicesindaco per fiducia del consiglio. Faccio noto, visto che questi riferimenti ormai sono affondati nelle discussioni dei giorni scorsi, che anche al convegno di Vienna sui IV Stati generali, questo orientamento era preminente. Quando si è discusso anche di questo ci si è detto che nelle legislazioni europee è ormai dato per pacifico che debba essere spersonalizzata la figura del vicesindaco rispetto alla fiducia del sindaco nel suo sostituto, ma debba essere invece sottolineata la democratica elezione, la elettività, da parte del consiglio comunale della persona incaricata a sostituire il sindaco.

**PRESIDENTE:** Perché sappiate regolarvi e prendere in considerazione anche questo, leggo un altro emendamento che è stato presentato all'ultimo comma:

« Il sindaco nomina tra gli Assessori il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora anche il vicesin-

daco . . . », a firma Kapfinger, Schatz e Benedikter.

La parola al cons. Segnana.

**SEGNANA (D.C.):** Per il problema del vicesindaco siamo su un terreno molto opinabile, e le obiezioni che ha fatte or ora il cons. Canestrini sul piano teorico possono anche essere giuste, però mi sembra che sul piano pratico dobbiamo considerare quella che è la vita ordinaria dei nostri comuni e cioè quella che è l'attività che il sindaco svolge e le sue mansioni spesso delicate e multiple. Ora, in moltissime circostanze abbiamo senz'altro bisogno che nell'esplicare queste mansioni il sindaco possa effettivamente contare su un suo sicuro collaboratore, altrimenti noi ci troviamo, come purtroppo in qualche circostanza lo abbiamo dovuto notare, di fronte a forme di dualismo e di rivalità fra sindaco e vicesindaco, il che inceppa ancora maggiormente l'amministrazione. La figura del vicesindaco è proprio quella di colui che deve facilitare il più possibile la vita amministrativa, rendendo possibile la presenza del capo dell'amministrazione nel momento in cui il sindaco sia assente o sia impedito. Quindi io ritengo che fra queste due figure dell'amministrazione comunale vi debba senz'altro essere soprattutto un rapporto di fiducia, perché è da questo rapporto di fiducia che il lavoro quotidiano nell'amministrazione può essere svolto con maggiore efficacia. Quindi, se sul piano teorico posso essere senz'altro d'accordo con quanto ha detto il cons. Canestrini, a me sembra che da un punto di vista pratico sia senz'altro da accettare la proposta fatta dalla commissione e cioè che il vicesindaco sia nominato dal sindaco stesso. Ricordo che anche in occasione dei precedenti esami che vi sono stati su questo disegno di legge, proprio su questo argomento vi era stato un dibattito abba-

stanza approfondito, e mi sembra che nell'ultimo disegno di legge la nomina del vicesindaco sia stata riservata al consiglio comunale. Mi sembra però che questa formula presentataci dalla commissione sia più rispondente a quelle che sono le effettive esigenze dell'amministrazione comunale. Che poi il sindaco sia in galera, questi sono casi limiti che ci auguriamo succedano ben rare volte, mi sembra però che nella nostra Regione non sia ancora numerosa la schiera dei sindaci che sono in galera.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Cecon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Ritengo di dover richiamare la sua attenzione su un fatto fondamentale. Lei prima, rispondendo al mio intervento, disse che avrebbe fatto proprio il testo presentato dalla commissione. Ora io non discuto più se sia il Consiglio che deve eleggere o il sindaco che deve nominare. Per me, secondo il mio emendamento, avevo affidato questo compito al consiglio comunale e rimango ancorato a questo principio. Voglio però mettere in evidenza la sostanziale diversità che intercorre tra il terzo capoverso, terzo comma della legge presentata dalla Giunta e il terzo capoverso presentato dalla commissione. Dice infatti il testo della legge: « Il consiglio comunale stabilisce con votazione quale degli Assessori sostituisce, in qualità di vicesindaco, il sindaco in caso di assenza o di impedimento ». Quindi qui che cosa è pacifico? È pacifico che il vicesindaco assume le sue funzioni, quando il sindaco sia impedito o sia assente. Dunque la nomina avviene all'inizio della legislatura. Che cosa dice il testo della commissione? Dice: « Il sindaco delega in caso di assenza o di impedimento un Assessore effettivo ecc. ». Questo vuol dire che ogni qual volta si manifesta l'assenza o l'impedimento il sindaco de-

lega o nomina un suo vicesindaco, almeno se c'è una logica intima nella disposizione delle parole. Qui non viene codificato il fatto che il vicesindaco sia nominato all'inizio della legislatura e rimanga in funzione, qui si dice che quando c'è assenza o impedimento il sindaco nomina un vicesindaco. Quindi questa nomina può venire su diverse persone ed è periodica, rientra non appena cessano i motivi di impedimento o di assenza. Questo mi par di capire dal testo formulato dalla commissione, questa differenza mi par di cogliere fra i due testi, io gliela ho proposta. Può darsi che mi sia sbagliato, però ne dubito.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Vinante.

**VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):** Io ho firmato questo emendamento perché ritengo giusto che si ritorni al testo della Giunta, proprio per quella esperienza che io modestamente ho nel campo della pubblica amministrazione. Il vicesindaco, come il vicepresidente in determinati organi collegiali, deve godere della fiducia del consiglio. Chi esprime il sindaco è il consiglio, la maggioranza del consiglio. Chi esprime il vicesindaco è la maggioranza del consiglio, quindi non è che si tolga la possibilità al consiglio, anzi si ridà al consiglio la possibilità di nominare un rappresentante di propria fiducia. Io posso capire che possibilmente dovrebbe godere della fiducia del sindaco, in quanto determinate operazioni intraprese dal sindaco, in caso di sua assenza dovrebbero essere portate a termine dalla persona di fiducia. Però potrebbe succedere che in determinate circostanze, il delegato del sindaco, anziché scaturire nella persona più adatta, dotata di tutti i requisiti di rappresentanza, della simpatia e della fiducia del consiglio, sia soltanto una espres-

sione di fiducia del sindaco. Io ho notato che con la nomina del vicesindaco da parte del consiglio, si investe maggiormente la responsabilità del nominato, il quale, attraverso la sua partecipazione costante allo svolgimento di tutte le attività, sapendo di essere investito di una responsabilità del consiglio e non soltanto del sindaco, si interessa maggiormente a quello che è lo sviluppo delle attività del comune. Quindi a me sembra che non si tolga proprio niente a quelle che sono eventualmente le prerogative di questa persona e non si tolga proprio niente neanche al sindaco, in quanto lui è stato la espressione della maggioranza e il vicesindaco è l'espressione della stessa maggioranza. Quindi mi pare sarebbe più logico che sia attribuita al consiglio la nomina del vicesindaco.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** È vero che siamo in materia opinabile, signor Presidente, e che l'una e l'altra delle tesi che sono state qui esposte hanno motivazioni e giustificazioni sufficienti. Sotto certi punti di vista non c'è nessun dubbio che sarebbe preferibile che il vicesindaco venisse eletto dal consiglio, sotto altri punti di vista che dovesse essere un uomo di fiducia diretto del sindaco. Ma proprio perché siamo in materia opinabile forse vale la pena di cercare qualche elemento su cui ancorare più sicuramente il nostro giudizio. Innanzitutto, questa figura del vicesindaco, e nelle intenzioni espresse nel testo della Giunta e per quello che è stato detto anche nella interpretazione che del testo della commissione è stata data dalla Giunta, deve essere un vicesindaco con una continuità di incarico, non delegato saltuariamente, volta per volta, occasione per occasione. Allora, in questo caso mi pa-

re che non si tratti più del sindaco, il quale lascia in un determinato momento i suoi uffici per un breve periodo, occasionalmente, ad una persona che è responsabile direttamente verso il sindaco stesso, ma mi pare che se si tratta di un incarico duraturo e continuativo sia inevitabile concepire un rapporto di responsabilità nei confronti del consiglio, perché il vicesindaco viene ad assumere una figura ben precisa, in questo modo, all'interno degli organi dell'amministrazione comunale.

C'è qualche cosa di più che mi pare debba essere sottolineato. Continuiamo a parlare di democraticità, continuiamo a parlare di intendere questa nuova legge regionale come idonea ad educare i cittadini e amministratori ad una maggiore prassi, ad una maggiore responsabilità, ad una maggiore consuetudine democratica e qui in sostanza creiamo un congegno per cui il capo dell'amministrazione comunale potrebbe essere anche duraturamente diverso da quello espresso dalla maggioranza del consiglio. Questo mi pare che costituisca una contraddizione interna.

Secondo. Abbiamo dei precedenti proprio qui nella nostra Regione. L'Assessore sostituto sia in Regione che in Provincia è eletto dal consiglio; sono, è vero, consessi con figura e con compiti molto diversi, l'uno legislativo, l'altro evidentemente amministrativo. Ma poiché ci si riferisce al sostituto del Presidente della Giunta regionale e al sostituto del Presidente della Giunta provinciale, la analogia mi pare molto stretta, perché è organo amministrativo il sindaco del consiglio comunale ed è organo amministrativo anche la Giunta regionale e la Giunta provinciale. Ora per quali motivi noi dovremmo allontanarci da queste evidenti analogie? L'unico motivo che deve essere considerato, a mio avviso, sarebbe quello proposto dal cons. Segnana e anche sostenuto in parte

dalla Giunta e cioè che il vicesindaco deve essere in un rapporto di particolare fiducia col sindaco che gli delega le sue funzioni. Ma deve essere una fiducia personale? Io dico di no. Non può essere una fiducia personale, deve essere una fiducia che ha alla sua base la stessa situazione politica per cui è stato eletto quel determinato sindaco.

Ora, poiché è evidente che il sindaco, come ha detto bene il cons. Vinante, viene espresso da una maggioranza, è altrettanto evidente che quella stessa maggioranza può eleggere con votazione il vicesindaco, all'interno di se stessa, se lo desidera, e che sia la persona proprio gradita e proposta dal sindaco. In questo modo mi pare che non toglieremo nulla a questa necessità di rapporti confidenziali e fiduciari tra sindaco e vicesindaco e non priveremo il consiglio comunale di una, che a me pare essenziale, facoltà, che è proprio quella di nominare il vicesindaco che può, anche in una situazione di questo tipo come è ipotizzata qui, sostituire permanentemente il sindaco stesso. E mi sembrerebbe proprio che faremmo un torto ai consigli comunali e al concetto vero e proprio della democrazia.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Forse è già stato detto tutto quello che si poteva dire a questo proposito, quindi sarò brevissimo. Mi pare doveroso ribadire che noi siamo stati contro l'emendamento e siamo per il testo della Giunta in quanto siamo persuasi che sia più opportuno mantenere la figura del vicesindaco. Il collega Ceccon mi pare abbia fatto un'analisi esatta del testo della commissione e che se ne debba ricavare la conclusione che se rimane il testo della commissione, si tratta di una delega

temporanea, di volta in volta, che oggi può essere data all'Assessore Tizio, domani all'Assessore Caio, il che potrebbe anche dar luogo a più di un inconveniente. Quindi anche il testo della commissione semmai, non volendo accettare quello della Giunta, dovrebbe essere modificato, perché sia chiaro che questa delega avviene una volta per sempre o perlomeno con carattere di continuità e che ci deve essere un motivo e anche una forma in cui questa viene revocata, caso mai.

Ma, a parte questo, insisto su di una cosa che mi pare chiara e che è già stata detta: è una funzione pubblica, non è una delega per una faccenda privata per la quale il sindaco possa scegliere la persona che più gli piace, perché è questo il concetto praticamente che presiede alla formulazione della commissione. Per un comune piccolo questo potrebbe non portare ad alcun inconveniente, ma per i comuni grandi, data l'importanza notevole che è venuta ad assumere la figura del vicesindaco, è assai diverso. Infatti c'è un impegno proprio di lavoro e di presenza da parte del sindaco di un comune di una certa entità che è notevole, quando non sia addirittura grande, e allora c'è proprio una specie di ripartizione di compiti, per cui il vicesindaco diventa una specie di Assessore al quale sono delegate, oltre che la rappresentanza generale del comune nelle circostanze in cui il sindaco non può essere presente, anche determinate funzioni in maniera fissa. Che sia della stessa maggioranza o che sia in linea con la maggioranza mi pare un cosa ovvia, anche se è capitato e capita spesso che, essendo la maggioranza formata da partiti diversi, il vicesindaco viene scelto appunto dallo stesso consiglio fra i consiglieri o gli Assessori di uno dei partiti convergenti, diverso da quello che ha espresso il sindaco. Ma il vicesindaco deve avere la fiducia del consiglio, secondo

me, proprio per la stessa funzione pubblica che è chiamato a esplicare. E allora non c'è dubbio che è migliore la vecchia formulazione della Giunta, sulla quale noi abbiamo votato in commissione e sulla quale noi voteremo anche qui in Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Wir haben einen kleinen Abänderungsantrag eingebracht, weil wir der Meinung sind, daß die derzeitige Fassung des Textes der Kommission zu Zweifeln Anlaß geben könnte, daß man den dritten Absatz so auslegen könnte, daß der Vizebürgermeister fallweise bestimmt wird. Wie sehr das zutreffen kann, haben uns die Einwendungen der Herren Kollegen Ceccon und Raffaelli bewiesen, die auch der Ansicht sind, daß nach der derzeitigen Fassung des Textes, sollte der Bürgermeister verhindert sein, fallweise ein Assessor als Delegierter des Bürgermeisters ernannt würde. Im übrigen ist diese kleine Abänderung, die wir vorschlagen, in der Region Sizilien bereits Gesetz; somit könnten keine Zweifel mehr bestehen. Der Bürgermeister bestimmt den Assessor, der ihn im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung vertreten wird: in dieser Form ist der Zweifel, ob dies fallweise erfolgt oder nicht, behoben.

*(Abbiamo presentato un piccolo emendamento perché siamo dell'avviso che l'attuale stesura del testo della commissione potrebbe dar luogo ad incertezze e che il terzo comma potrebbe essere interpretato nel senso che il vicesindaco debba essere fissato caso per caso. Quanto questo possa risultare vero ce l'hanno dimostrato le obiezioni dei cons. Ceccon e Raffaelli. Anch'essi sono del parere che con l'attuale stesura del testo un Assessore sareb-*

*be delegato caso per caso a sostituire il sindaco se questo fosse impedito. Del resto il piccolo emendamento da noi proposto è già legge in Sicilia e non lascerebbe più adito a dubbi. Il sindaco sceglierebbe l'Assessore destinato a rappresentarlo in caso di assenza o di impedimento: sotto questa forma è risolto il dubbio se la designazione del rappresentante avverrà di caso in caso o meno.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Kapfinger ha già risposto alla domanda del cons. Ceccon. Resta quindi chiaro che anche nell'intendimento della commissione era che la nomina avviene una volta per sempre all'inizio della legislatura. Mi ha ricordato il cons. Kapfinger il precedente della legge siciliana che prevede la nomina del vicesindaco da parte del sindaco. Sul tema generale vorrei dire soltanto pochissime parole. A me pare che la discussione sia andata oltre l'importanza dell'argomento. Devono tener presente i consiglieri che la sostituzione o l'impedimento hanno carattere eccezionale. Si tratterà di 15 giorni di ferie che si prende il sindaco, oppure il viaggio di nozze, oppure una malattia, oppure un periodo di carcere, come è capitato anche recentemente a un sindaco della provincia di Bolzano, però anche quest'ultimo periodo si è risolto in tre-quattro mesi, mi pare; era il più lungo che io ricordi. Ora, in questo periodo che è brevissimo, è eccezionale, può essere utile all'amministrazione comunale che venga a sostituire il sindaco una persona la quale approfitta della circostanza per cambiare sistemi e metodi? O è preferibile, dato il periodo strettissimo che può essere di 10-15-20 giorni, una persona di fiducia del sindaco che continua la sua opera, perché se per

caso dovesse essere una persona che non è di fiducia del sindaco e dovesse fare atti o movimenti tali nell'ambiente comunale da cambiare i sistemi del sindaco in carica e dopo 15 giorni lui ritorna e riporta le cose come prima, avremmo ottenuto niente altro che una confusione. Tengono presente quindi i consiglieri che si tratta di una cosa del tutto eccezionale; che quella persona la quale sostituisce il sindaco comunque è consigliere comunale, comunque appartiene a una maggioranza, quella persona non potrà fare niente che sia contro gli indirizzi e le prerogative del consiglio comunale, sostituirà soltanto il sindaco nelle sue funzioni per quel periodo brevissimo.

Per questi motivi quindi la funzionalità della amministrazione comunale noi rimandiamo su questa proposta.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora pongo in votazione il primo emendamento, quello del cons. Ceccon, che richiama specificatamente la legge di disciplina, le nomine del consiglio, della Giunta e del sindaco. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

In ordine logico mi pare che si debba votare prima di tutto l'emendamento proposto da Canestrini-Vinante-Nicolodi-Nardin, che ripropone il testo della Giunta per quanto riguarda l'ultimo capoverso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Cons. Ceccon, lei gli emendamenti li ha presentati tutti o quasi tutti con riguardo al testo della Giunta.

PREVE CECCON (M.S.I.): È evidente, quello che potevo avere io. Volevo sapere se rimane in piedi « il sindaco delega in caso di assenza o di impedimento ».

PRESIDENTE: Un momento, ce ne sono altri. L'altro emendamento è quello presentato dal cons. Kapfinger, Schatz e Benedikter che dice:

« Il sindaco nomina tra gli assessori il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, qualora anche il vicesindaco ecc. »; e riprende il testo della commissione.

Pongo in votazione questo emendamento, che stabilisce cioè la nomina, da principio, da parte del sindaco del suo vicesindaco. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto.

Viene posto in votazione l'articolo intero. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

#### Art. 14

*La qualità di consigliere, di assessore e di Sindaco si perde se sopravviene una causa di incompatibilità o se viene accertata una causa di ineleggibilità contemplate dalla legge.*

*Qualora la incompatibilità riguardi il solo cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare.*

*Il Sindaco decade dalla carica quando sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del consiglio, sono dichiarati decaduti.*

*La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al consiglio comunale. Se il consiglio non provvede entro un mese, ad esso si sostituisce la Giunta provin-*

*ziale, la quale vi provvede entro i successivi 30 giorni.*

*La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta, entro il quale termine questi può presentare le proprie deduzioni.*

*La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta.*

I primi capoversi sono della commissione, l'ultimo capoverso è della Giunta.

Vi sono poi qui gli emendamenti presentati dal cons. Ceccon:

1. *comma*: « . . . incompatibilità di cui agli artt. 9, 17, 18, 20 e 21 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni ».

2. *comma*: « . . . ha facoltà di optare per uno di essi, nel termine di giorni 15 dalla notifica della seconda elezione o nomina ».

3. *comma*: « . . . quando sopravvenga qualcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 8 della precitata legge regionale. Il Sindaco e gli Assessori decadono inoltre quando perdono la qualità di consigliere comunale. Il Sindaco resta altresì ineleggibile alla carica per un triennio, qualora il potere sostitutivo sia intervenuto per persistente violazione di obblighi imposti per legge.

I consiglieri che non . . . ».

4. *comma*: « Ogni elettore può avanzare proposta di decadenza. La pronuncia di decadenza salvo il caso previsto dall'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 è deliberata dal Consiglio comunale, non appena decorso il termine di 5 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato ».

5. *comma*: « Trascorso tale termine e in caso di mancato adempimento, vi provvede la Giunta provinciale entro i successivi 15 giorni, con deliberazione motivata, di cui trasmette copia alla Giunta regionale, abilitata a decidere con proprio decreto, in caso di persistente inerzia, entro 15 giorni ».

6. *comma* - (di nuova istituzione): « Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Consiglio regionale di giustizia amministrativa ».

7. *comma* - (di nuova istituzione): « Al Consiglio comunale spetta altresì la presa d'atto delle dimissioni. Qualora non vi provveda entro 10 giorni dalla loro presentazione, l'interessato con nuova notifica al Consiglio comunale, potrà renderle definitive 10 giorni dopo la notifica stessa ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, mi pare che questo art. 14 costituisca un primo scoglio, notevole scoglio, sul cammino della nostra legge, per me, e potrò sentirmi, proprio per questo motivo, come l'orca che nasce dalle onde bianche del mare a portare il suo mugghio nelle sue zanne contro la bella incatenata allo scoglio. In questo caso la bella è l'Assessore Benedikter che ha formulato l'articolo come lo ha formulato, in commissione. Poi ci sarà senz'altro chi interverrà in difesa della bella da me azzannata, perché spontaneo qui ci viene fatto di ricollegarci all'articolo precedente, là dove io mi ero permesso di introdurre un preciso richiamo alla esistenza di una legge regionale sulla nomina e la composizione degli organi. Legge regionale che non possiamo ignorare, legge regionale che è venuta logicamente prima della formulazione del nostro testo unico e che comunque il nostro testo uni-

co non può assolutamente disconoscere. In un caso soltanto la può disconoscere, cioè quando con precisa norma introdotta nel corso di questi articoli si venga a stabilire che quelle disposizioni, sistemate nella legge regionale n. 5, non hanno più validità. Altrimenti è chiaro e logico che io debbo tenerle in assoluta considerazione quando mi appresto ad interpretare tutte le altre norme disseminate nel corso di questa legge. È evidente quindi che ci dobbiamo decidere su un fatto fondamentale per me: sapere se le due leggi sono fratelli siamesi, se dobbiamo adoperare il bisturi con loro, se dobbiamo sopprimerne una o se dobbiamo coordinare l'una all'altra in modo che non si contraddicano, in modo che esse siano armoniosamente concepite.

Io debbo constatare innanzitutto che qui, proprio nel primo comma, noi abbiamo contraddizione palese fra quelle che erano le disposizioni sancite nella legge regionale n. 5 e quelle che veniamo adesso ad assumere. Infatti il nostro primo comma dice: « La qualità di consigliere, di assessore si perde se sopravviene una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge ». Che cosa invece asserisce l'art. 12 della legge regionale n. 5? Dice: « La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde, verificandosi uno degli impedimenti delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ». Quindi in quel testo abbiamo introdotti in più due concetti: quello degli impedimenti e quello delle incapacità, che qui non figurano. L'art. 12 della legge regionale è evidente che è stato desunto in pieno dall'art. 287 del testo unico del 1915, che recita quello che io prima mi sono permesso di far notare. Questo nostro primo comma allora dice che la qualità di consigliere e di assessore la si può perdere con il verificarsi di una delle cause di incompatibilità o di ine-

leggibilità contemplate dalla legge. Ecco, qui nasce spontanea una domanda: contemplate da quale legge? Evidentemente dalla nostra, da quella che ho citato prima, dalla legge regionale n. 5 sulla elezione e sulla formazione degli organi, legge che è precedente all'attuale testo. Ecco quindi che io ritorno una volta ancora a richiamare l'attenzione nostra, mia e loro, sulla necessità di dover coordinare, anche se ci dispiace, anche se vogliamo essere così, assolutamente non vogliosi di citare in questo articolo preciso le norme già emanate, ma dobbiamo comunque tra di loro coordinarle. Ed è evidente che noi vogliamo coordinarle proprio per il fatto che non abbiamo detto: le disposizioni di cui agli art. tot e tot della legge regionale 6 aprile 1956 n. 5, sono abrogate. Si integrano invece e si completano queste due leggi, si integrano e si completano senza accapigliarsi. Mentre mi pare che, analizzando il terzo comma di questo articolo, si colga un motivo di non concordanza, di accapigliamento. Che cosa dice infatti all'art. 8 la legge regionale n. 5? Dice: « Non può essere eletto sindaco chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a 6 mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge ». È evidente che qui si pongono termini nuovi, si pongono termini addirittura di pena, bisogna essere stati condannati ad una pena che non sia superiore ad un anno, che non sia inferiore a 6 mesi per due reati diversi. Noi, in questo nostro comma, togliamo ogni limite, introduciamo un concetto più vasto, più ampio. Lo possiamo fare, logicamente lo possiamo fare, però dal momento che questa legge viene dopo e per la sua vastità assorbe naturalmente le disposizioni legisla-

tive contenute nella precedente legge regionale quella decade, non esiste più, e allora evitiamoci la possibilità delle confusioni. Si è sempre sostenuto e detto con validità qui dentro, che si vuol dar vita ad un testo unico di una legge comunale che permetta a tutti gli amministratori di avere sott'occhio, sotto mano, nella loro interezza, nella loro completezza quelle che sono le disposizioni chiamate a regolare la vita dei nostri enti autonomi. Togliamo di mezzo la possibilità che si possa dire che nella legge regionale n. 5 ci sono questi e questi limiti per adire alla carica di sindaco, mentre nella seconda nostra legge quei limiti scompaiono, se ne assumono altri, si stabilisce in un altro modo.

Evidentemente, se altri motivi esistono di incompatibilità e di ineleggibilità, — e ne possono esistere, ecco perché io ho richiamato la legge regionale, e che ne possono esistere l'ho dimostrato con un comma da me introdotto —, è logico che dobbiamo porre questi nuovi motivi di ineleggibilità o di decadenza a completamento della legge regionale n. 5. Infatti così io ho fatto là dove si dice: « resta altresì ineleggibile alla carica per un triennio, qualora il potere sostitutivo sia intervenuto per persistente violazione di obblighi imposti per legge ». Questo è un nuovo caso di ineleggibilità, e io mi sono permesso di introdurlo in questo articolo evidentemente per completare quelle disposizioni che erano contenute nell'art. 8 della precitata legge regionale n. 5.

Un altro problema mi pare, on. Assessore, nasca con il secondo comma di questo articolo, là dove si parla di opzione. Sta bene, io dico, logico e giusto. E chi non la esercitasse questa opzione? Qua si dice che uno quando è eletto a due incarichi, può optare per l'uno o per l'altro. E se non opta chi interviene? Ed entro quale termine può optare? Mi pare quin-

di anche qui un obbligo far constatare la esigenza, il dovere della opzione, perché non si possono esercitare due incarichi, e quindi è necessario fissare nel testo di questo terzo comma il tempo accordato per l'eletto a due incarichi ad esprimere la propria opzione, e a prevedere che in sua vece interviene, chi lo sostituisce qualora esso questa opzione non eserciti. Del resto non è evidentemente l'invenzione dell'acqua calda quella che io mi permetto di sottoporre, perché l'ho desunta anch'io da precedenti disposizioni legislative dello Stato e anche della Regione autonoma siciliana, che in questo senso ha voluto configurare gli avvenimenti contemplati dalla norma nella loro interezza, nella loro completezza. Perché questo? Perché è evidente che questo testo unico di legge andrà a sostituire, per le materie che tratta, il testo unico del 1934 e il testo unico del 1915. E se lo sostituisce lo sostituisce nella sua interezza. E allora mi pare sia altrettanto logico che le norme qui non ammettano deroghe, non presentino possibilità di svincolamento, ma siano il più possibile complete.

Passiamo ora ad analizzare un altro comma del presente articolo, il comma quarto: « La dichiarazione di decadenza e la presa di atto delle dimissioni spettano al consiglio comunale. Se il consiglio non provvede entro un mese ecc. ». Ora, a me pare che anche qui non si sia sufficientemente chiari, on. Assessore. « La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al consiglio comunale. Se il consiglio non provvede entro un mese ad esso si sostituisce per delega la Giunta provinciale ». Io penso non lo si possa dire questo, mi corregga se sbaglio, perché la presa d'atto delle dimissioni sono di spettanza del consiglio comunale. È il consiglio comunale che deve prendere atto delle dimissioni. Chi possiamo delegare in sua vece? È una funzione inde-

legabile, per me. Il consiglio comunale deve prendere atto delle dimissioni, e ciò per un fatto morale, on. Assessore, più che per un fatto di principio, perché il consiglio comunale deve rispecchiare, deve essere costituito da chi in via morale ha tutti i diritti e i requisiti per parteciparvi, per dare la propria attività in esso. Poi e soltanto poi il problema è anche giuridico, il problema è anche politico, ma innanzitutto è problema morale, e se il consiglio non provvede, in omaggio a questa legge morale, allora, soltanto allora si sostituisce ad esso la Giunta regionale. Si sostituisce e basta, non può delegarsi a questa presa d'atto la Giunta provinciale, e mi pare che sia anche eccessivo il termine di un mese imposto per la surroga. Eccessivo, perché? Eccessivo perché il rapporto fra eletto ed elettore mi pare non si possa definire un rapporto bilaterale; non è un contratto che ha bisogno dell'incontro di due volontà, è lo Stato che dichiara la nostra qualità di consigliere, e la dichiara in base alla volontà popolare, questo è evidente; ci dà, cioè, in quel momento che ci proclama, « lo status ». Ecco perché deriva status da stato, ed ecco anche perché il Consiglio deve prendere atto di queste dimissioni, ma deve farlo, a mio modesto modo di vedere, subito. E chi adesso si sostituisce non può attendere un mese, ci vuole immediatezza in queste decisioni, e perché? Perché è un fatto gravissimo quando avviene l'interruzione di un rapporto che intercorre fra l'elettore, l'eletto e lo Stato. Ed è chiaro che un organismo non può mai vivere avendo entro di sé un suo membro che non partecipa della volontà complessa. Bisogna quindi provvedere subito, a mio modesto modo di vedere, tanto più che per le dimissioni non si deve compiere alcuna istruttoria. E badi che la giustezza, la validità di questa mia affermazione, è contenuta addirittura in questo stesso

articolo, trova la sua conferma in una precisa disposizione di questo articolo, al terzo comma, là dove si dice che i consiglieri che non partecipano per tre riunioni consecutive vengono dimessi, vengono dichiarati decaduti. Perché c'è questa disposizione, questo vincolo del partecipare alle riunioni obbligatoriamente al consiglio comunale, e si provvede quando per tre volte non si partecipa? Evidentemente perché il legislatore riconosce il plenum, la validità del plenum. Riconosce che questo organo, consiglio comunale, deve agire, operare e produrre con l'insieme, con la totalità dei propri appartenenti; non ammette che ci siano vacanze lunghe, più o meno volontarie, più o meno politiche. Interviene e dice: tu non sei più degno di fare il consigliere comunale se non partecipi alle sedute dello stesso consiglio. E ammette tre mancanze non giustificate. Quindi, proprio in omaggio a questa verità codificata in questo terzo comma, io penso che non si possa accettare addirittura la proroga di un mese per provvedere ad accogliere quelle che sono le dimissioni presentate.

E non capisco nemmeno tutta questa complessa procedura prevista per quello che è l'affare delle comunicazioni. Pare che in questo articolo si siano codificati i compiti del Ministero delle telecomunicazioni: il consigliere al consiglio, la Giunta provinciale alla Giunta regionale, che non si sa poi che cosa faccia. La Giunta regionale c'è qui per dizione, ma non si sa affatto che cosa faccia e come provveda. Io vorrei dire che non si sa addirittura come possa provvedere, perché è chiaro come non possa prendere atto di un atto che non è in suo possesso. È chiaro, che la Giunta regionale per poter provvedere ha bisogno di conoscere l'atto. E allora per deliberare bisogna che le dimissioni evidentemente giungano sul tavolo della Giunta regionale. Ma allora qui non

c'è assolutamente più alcun limite di tempo nella presentazione delle dimissioni, nella accettazione delle dimissioni e nella surroga. Qui si dà e si codifica, si dà la possibilità di una vacanza del plenum del consiglio comunale che è facilmente immaginabile quale possa essere. E questo evidentemente non ha nulla a che fare con la certezza del diritto.

Poi si parla della decadenza: « La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta ». Siamo all'ultimo comma della legge. Che cosa si codifica qui? Si codifica evidentemente una declaratoria di decadenza che compete al consiglio comunale. Allora la proposta di decadenza a chi compete? Mi pare evidente che bisogna introdurre anche questo concetto, bisogna specificare chi ha la facoltà, la possibilità di proporre declaratoria di decadenza. Mi pare che non lo si possa ignorare nella vita di una legge nuova che deve sostituire le precedenti norme emanate dallo Stato in questa materia. A chi spetta la proposta di decadenza? Chi la detta? Bisogna fissarlo. Compete *cuique de populo*? Chi la presenta questa proposta? Qualsiasi cittadino o qualsiasi elettore o qualsiasi contribuente? Avviene *ope legis*? O senza proposta si può dichiarare decaduto un consigliere? Io penso di no. Ma allora, se noi non diciamo chi può proporre la decadenza, che cosa avviene se nessuno propone? Io resto consigliere comunale anche se non possiedo questi requisiti? No, io penso che proprio in armonia a quello che è l'ordinamento giuridico dello Stato, nel contesto di questi articoli bisogna togliere di mezzo quelli che possono essere questi legittimi dubbi che nascono. Voi dite che bisogna dare ai nostri amministratori un insieme di leggi, di articoli legislativi che non

lascino possibilità alcuna di dubbio alle interpretazioni. E allora diciamo tutto quello che dobbiamo dire, siamo qui appositamente per questo. Io sono convinto che questo art. 14 presenta abbondantemente dei lati oscuri. Ecco perché mi sono permesso di presentare quegli emendamenti che ho presentato, i quali rispondono precisamente a queste esigenze che sono andato man mano esponendo.

Quindi, proprio in virtù delle parole che mi sono permesso in questo momento di esporre, vorrei che l'on. Assessore, se non ardisco troppo, prestasse attenzione a questi miei legittimi dubbi e volesse vedere se effettivamente si debbano introdurre, anche con altre parole, anche con altre formule, non ha importanza, ma si volessero introdurre quelle disposizioni che qui non son contemplate e che, secondo me, reclamano di essere codificate nel testo di questo articolo.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Ceccon ha illustrato tutti i suoi emendamenti; di tutti questi emendamenti la Giunta è disposta a prendere in considerazione quello al secondo comma, perché è un emendamento che migliora il testo. Credo sia inutile che la Giunta spieghi i motivi per i quali non è d'accordo sugli altri, perché a nostro avviso il testo della commissione è sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Vengono posti in votazione gli emendamenti del cons. Ceccon.

Sull'emendamento al comma 1), chi è

d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Sull'emendamento al comma 2), chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento al comma 2) è accolto.

Emendamento al 3) comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Parlo dopo, volevo dire che al terzo comma della commissione desideravo intervenire, prima della votazione.

PRESIDENTE: Per parlare o per modificare?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Per chiarire eventualmente.

PRESIDENTE: Allora lo facciamo dopo, sulla votazione dell'articolo.

Emendamento al 4) comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Emendamento al 5) comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Sul comma 6), di nuova istituzione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Sul comma 7), di nuova istituzione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È stato presentato un emendamento che propone di lasciare immutata la prima parte del 3) comma nel testo della Giunta, dunque « resta la prima parte del terzo comma come nel testo della Giunta », a firma Bertorelle, Segnana e Gabrielli.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il terzo comma del testo della Giunta dice: « Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale o quando sopravvenga qualcuna delle cause di ineleggibilità ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Solo fino a « libertà personale », perché l'altro è già compreso nel primo comma.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, è già compreso nel primo comma. La commissione a un certo momento ha deciso in questo senso: « Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo ». In commissione ho avuto occasione di far presente la gravità di questa affermazione, perché il sindaco che decade dalla carica, quando viene condannato per un delitto non colposo, può essere privato della carica quand'anche avesse incorso in uno di quei delitti non colposi previsti dal codice stradale, ad esempio per eccesso di velocità; oppure fosse andato ad un convegno internazionale e tornando fosse stato trovato con due o tre pacchetti di sigarette in tasca e fosse stato condannato per delitto non colposo, per contrabbando.

Questo sembra eccessivo, non possiamo esporre un sindaco a perdere la carica e l'amministrazione per delitti non colposi ma che abbiano una natura così modesta. Ecco quindi che il testo nostro si troverebbe ad essere più consona ad un certo buon senso, stabilità del sindaco quando dice: « Condannato per sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà ». Per la condanna per delitto non colposo ad una

pena pecuniaria, noi diciamo no; chiediamo che sia almeno una pena restrittiva della libertà. La legge siciliana ha detto: « Delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale ». La legge dello Stato è ancora più rigida e prevede: « Pena restrittiva della libertà personale di durata superiore al minimo di un anno ». Noi diciamo così, io penso che questo possa essere accettato.

PRESIDENTE: Quindi per cercare di essere chiari, verrebbe ripristinato il terzo comma della Giunta così: « Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata, in giudicato, per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale ».

Viene posto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Viene posto in votazione l'intero articolo così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Sospendiamo cinque minuti, come d'abitudine.

(Ore 12.05).

Ore 12.15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

#### Art. 15

*La fusione di due o più Comuni determina la decadenza dei rispettivi consigli.*

*Il Consiglio decade inoltre:*

- a) *quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;*

b) *quando, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti;*

c) *quando la separazione o l'aggregazione di una o più frazioni dia luogo a variazione nel numero dei consiglieri assegnati al Comune.*

*La decadenza, nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, è dichiarata con delibera motivata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Emendamenti presentati dal cons. Ceccon all'art. 15:

Il secondo comma verrebbe sostituito così: « Il Consiglio decade inoltre per le condizioni previste dall'art. 11, comma terzo, lettera a) e b) della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e quando si verifichi variazione nel numero dei consiglieri assegnati al Comune, per l'avvenuta separazione o aggregazione di una o più frazioni ».

Il comma terzo verrebbe sostituito come segue: « La decadenza di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Giunta regionale che ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione ».

È aperta la discussione sull'art. 15.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Degli emendamenti del cons. Ceccon, quello al primo comma devo dire francamente che mi sembra meno organico di quello proposto dalla Giunta e accettato dalla commissione, la quale fa i tre casi precisi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vale per tutti i casi previsti dall'articolo intero della legge regionale n. 5.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì. Il terzo comma contiene soltanto la mancanza della delega, e su questo non siamo d'accordo. Però a questo punto mi rivolgo in particolare al Presidente della commissione per chiedere se non ritiene che sia da mantenere quella frase « per delega ». Qui si tratta di un puro accertamento di una situazione di fatto: la decadenza. Non si tratta del riesame di un atto sotto il profilo della legittimità o del merito, non si tratta neanche di sostituzione di un organo in grado di funzionare. Quindi non siamo nella materia di sostituzione, potere sostitutivo, né in materia di controllo di legittimità o di merito degli atti di competenza della Provincia, nel qual caso allora di conseguenza siamo in materia di delega. E allora mi pare che non sia giusto togliere la parola « per delega ».

PRESIDENTE: Altri prendono la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, a me pare che ci siano dei motivi di contrasto tra quanto codificato alla lettera a), alla lettera c), e rispettivamente alla lettera b). Alla lettera a) e c) è da presupporre che la decadenza di diritto — chiamiamola così perché gli organi collegiali non hanno mai decadenza ma scioglimento —, avvenga *ex lege*. Si sono verificate quelle situazioni e per quelle situazioni i consigli comunali non possono più esercitare le loro funzioni, automaticamente quindi vengono sciolti e si attua nei loro confronti la decadenza di diritto.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Un atto di accertamento ci vorrà, però!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco, qua è

il problema. Anche l'articolo della legge regionale n. 5, da cui questo è stato desunto, non fa cenno a questo atto. È lasciato così, tutto sospeso, pare che tutto ciò avvenga proprio *ope legis*. Ora, è giusta l'osservazione da lei fatta, bisogna prevedere questo atto di accertamento.

Contemporaneamente però la materia contenuta alla lettera b), on. Assessore, si differenzia completamente dai motivi della decadenza di diritto, perché riguarda situazioni intime del consiglio, situazioni politiche, situazioni di fatto che si determinano tramite dimissioni, tramite perdita di metà dei consiglieri, perché? Perché questi hanno, per loro motivi specifici d'ordine politico, presentato le dimissioni. E allora siamo in un aspetto del problema completamente diverso da quello che determina la decadenza di diritto. Qui si emettono giudizi, valutazioni; qui c'è addirittura la non osservanza di disposizioni di legge, perché non c'è stata la surroga, non c'è stata la sostituzione. E allora come, soltanto per questi motivi, la Giunta provinciale esercita la sua delega, mentre per gli altri due provvede la Giunta regionale? Mi pare che ci sia un bisticcio e che comunque noi dovremmo stabilire chi la pronuncia evidentemente e chi la promuove, perché altrimenti l'articolo così come è prospettato mi pare dia luogo a delle perplessità.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per associarmi a quello che ha detto il cons. Ceccon. Questo punto b) dell'art. 15 non ha niente a che fare con tutto il contesto dell'art. 15 stesso, perché l'art. 15 prevede la decadenza dei rispettivi consigli, in quanto ci sia funzione e fu-

sione di due o più comuni contermini, mentre qui entriamo in quelli che sono casi generali, ipotizzabili anche dove la fusione non ci sia. Pertanto, anche per un rispetto della forma e della logicità delle disposizioni, bisogna farne perlomeno un art. 15 bis.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per questo lo chiamavo art. 11 della legge nel mio emendamento, non per altro. Perché sono due materie completamente diverse.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Über die Frage, ob diese Befugnis durch den Landesauschuß aus eigener Vollmacht oder im Auftrage der Region ausgeübt wird, hat es in der Kommission eine lange Diskussion gegeben und es müßte die Sache allenfalls etwas eingehender geprüft werden, damit ich persönlich wenigstens sagen kann, ob ich von der Richtigkeit des Vorschlages des zuständigen Assessors überzeugt bin. Ich würde bitten, die Verabschiedung dieses Artikels kurz aufzuschieben, um eine einwandfreie Antwort zu ermöglichen.

*(Sulla questione se questa facoltà sia esercitata dalla Giunta provinciale come potere specifico o come incarico della Regione c'è stata già in commissione una lunga discussione. La cosa dovrebbe in ogni modo venir esaminata più da vicino, almeno perché io personalmente possa dire di essere persuaso dell'esattezza della proposta fatta dall'Assessore competente. Vorrei pregare di rimandare brevemente l'approvazione di questo articolo per permettere una risposta esatta.)*

PRESIDENTE: E per quanto riguarda l'altra osservazione? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Volevo dire che se si accetta di sospendere l'esame di questo articolo esaminerò allora anche la proposta del cons. Ceccon.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo anche la trattazione di questo articolo.

Passiamo al successivo art. 16.

### Art. 16

*Il Consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta regionale, su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente, quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o quando non sia in grado di funzionare.*

*La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale, nonché al Commissario del Governo, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove elezioni si effettuano entro tre mesi dalla predetta pubblicazione.*

Emendamenti del cons. Ceccon:

Al 1° comma: « Il Consiglio comunale è sciolto . . . »;

Al 2° comma: « La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale, nonché al Commissariato del Governo, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Contro le deliberazioni di scioglimento è ammesso ricorso entro il termine di giorni 15, al Consiglio regionale di giustizia amministrativa, che dovrà pronunciarsi nei successivi 15 giorni ».

Si propone poi l'istituzione di un terzo comma che suonerebbe così: « Le nuove elezioni si effettuano entro 3 mesi dalla pubbli-

cazione di cui al comma secondo del presente articolo. Con nuova motivata deliberazione tale termine può essere prorogato fino a tre mesi per motivi di carattere eccezionale ».

Chi prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare, on. Assessore, che quello che è lo spirito informatore della legge, per quello che riguarda questo articolo, è rispettato in pieno. Esiste un richiamo alla Provincia, cioè « sentita la Giunta provinciale ». È messo lì, quasi a significare un potere di limitazione in quella che è la potestà della Giunta regionale. Comunque penso che per sommi capi si possa individuare un rispetto assoluto di quella che è l'armonia dell'ordinamento italiano, a partire dal testo unico del 1915 che prevede il decreto reale e prevede il Consiglio dei ministri, risalendo fino all'art. 1 della legge 14 novembre 1901. Anche per quello che riguarda il testo unico del 1915 siamo a posto, e ad esso si ispira l'art. 156 della riforma della legge comunale e provinciale presentata dall'on. Scelba. Anche la Sicilia si attiene a questa impostazione generale. Prevede anch'essa il decreto, il decreto del Presidente della Regione, in analogia con il decreto emesso dal Capo dello Stato, e su parere — prevede la Sicilia —, dell'Assessore degli affari generali, che sta a rappresentare il Governo, il Consiglio dei ministri; inoltre prevede il parere vincolativo vero e proprio del Consiglio di giustizia amministrativa. Mi pare che proprio questa impostazione sia la più corretta e la più logica, e quindi sia da mantenersi. Corretta e logica in senso giuridico evidentemente. Qui invece non parliamo assolutamente di decreto del Presidente della Regione, noi affidiamo questa potestà ad un organo amministrativo, la Giun-

ta regionale è l'organo amministrativo del Consiglio. Mi sembra che non ci adeguiamo quindi a quella che è la impostazione generale che in questa materia è stata seguita anche dalle altre Regioni a statuto autonomo, in omaggio a quello che è l'ordinamento dello Stato.

C'è poi da osservare che noi siamo privi anche della possibilità di quel consiglio emesso dall'organo consultivo, che potrebbe essere una sezione del Consiglio regionale di giustizia amministrativa, perché ancora non lo abbiamo. Perché io lo ho introdotto come emendamento? Evidentemente, on. Assessore, per impegnare sempre più il nostro Governo a prendere finalmente una posizione precisa anche in questo argomento, che ci sta tanto a cuore. Esistono leggi-voto della nostra Regione, esiste una legge presentata dallo stesso Governo per istituire questi tribunali, questi consigli, in armonia alla dizione governativa, questi consigli di giustizia amministrativa nelle Regioni; però tutto è ancora lettera morta, non se ne discute, è ancora nelle enunciazioni teoriche, nelle formulazioni di disegni di legge, però noi assolutamente non li vediamo costituiti. Ecco perché pensavo che la introduzione nel nostro testo unico di precisi accenni a questa necessità di intervento del Consiglio regionale di giustizia amministrativa, fosse anche un incentivo per lo Stato a provvedere finalmente alla costituzione di essi. E volevo che fosse un incentivo anche per noi amministratori a batterci affinché questo venisse fatto in breve tempo, altrimenti ci saremmo trovati di fronte ad una legge da noi votata, che restava inoperante per alcune sue parti, in quanto uno degli organi che da essa erano contemplati non trovava affatto una sua posizione. Pertanto solo questi, io penso, sono i motivi che devo addurre a giustificazione dei miei emendamenti.

Vorrei richiamare la sua attenzione ancora sul fatto che secondo me, sarebbe veramente necessario ed utile affermare, in armonia al principio giuridico dello Stato, che è il Presidente della Regione ad emettere il decreto che completa la definizione della materia qui dentro contemplata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo dire che l'emendamento del cons. Ceccon che sostituisce « il Consiglio comunale può essere sciolto » con le parole « il Consiglio comunale è sciolto » mi trova senz'altro favorevole. Mi pare che sia sfuggita alla commissione, quindi anche a me, l'opportunità di non lasciare tale facoltà alla discrezione della Giunta, perché quando si verificano determinate circostanze non è più una operazione, un atto discrezionale, ma un atto dovuto. Quindi è più esatto dire « è sciolto ». Io lo voto senz'altro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io vorrei chiamare l'attenzione del Consiglio su una certa stranezza che è venuta ad introdursi in questo art. 16. Dico subito che la materia è stata così tormentata nelle varie discussioni che il rilievo riguarda il testo stesso, e non certamente coloro che l'hanno elaborato. Ma qui ci troviamo di fronte ad una strana situazione. Queste Giunte provinciali sono un po' come il prezzemolo per le minestre, ed è obbligatorio dai sacri testi dell'arte culinaria che il prezzemolo ci sia dovunque. Qui sembra diventato obbligatorio che le Giunte provinciali ci siano dovunque; e naturalmente

che cosa accade? Che a voler inserire questo fattore e questo prezzemolo — senza mancare di riguardo — nella confezione dei cibi, si sente che qualche volta è un elemento che entra di violenza, che non concorda con il resto degli ingredienti stessi. Ho voluto un po' scherzosamente rilevare che tutti gli emendamenti o quasi tutti gli emendamenti presentati dalla commissione, consistono in sostanza nell'ammettere la delega alle Giunte provinciali, nel richiamare in causa le Giunte provinciali e via dicendo. Va bene, è un criterio politico che pare sia seguito in parte anche dalla Giunta regionale, perché ha fatto propri tutti questi emendamenti, ne prendiamo atto, ma non fino al punto di non notare o di tacere le incongruenze che, nel cacciar dentro per forza questo fattore, nascono. Allora io debbo fare un esame analitico di questo art. 16, per dimostrare come proprio non ci stia il prezzemolo, o perlomeno per dimostrare che se si vuol mettere il prezzemolo bisogna cambiare gli altri ingredienti perché non si accordano.

Accettando in pieno l'emendamento proposto dal cons. Ceccon, il primo comma dice: « Il Consiglio comunale è sciolto dalla Giunta regionale ». Dunque la potestà dello scioglimento dei Consigli comunali spetta alla Giunta regionale. È potestà sua, indiscussa, lo riconosciamo tutti ed è riconosciuto anche da queste due prime righe dell'articolo. Poi si dice che questo scioglimento può avvenire, — implicitamente si sostiene questo —, per iniziativa della Giunta regionale, e può avvenire su proposta delle Giunte provinciali. Nel caso in cui avvenga per iniziativa della Giunta regionale si prevede che, comunque, debbano essere sentite le Giunte provinciali. E sta bene, anche fino qui è comprensibile, è utile anzi, perché le Giunte provinciali sono quelle che hanno la più diretta conoscenza di quelli che

sono gli atti e i funzionamenti dei Consigli comunali, attraverso l'azione di controllo, di vigilanza, di tutela che esercitano, e pertanto nel caso in cui l'iniziativa venga assunta dalla Giunta regionale, sono in grado di poter appoggiare, confermare, negare giudizi, valutazioni e via dicendo. È giusto anche che la Giunta provinciale, ove la Giunta regionale non avesse avvertito l'esistenza di determinati elementi che potrebbero o che dovrebbero portare allo scioglimento del Consiglio comunale, è giusto che la Giunta provinciale abbia la possibilità di proporre alla Giunta regionale lo scioglimento stesso. Quali sono questi motivi? Gravi o ripetute violazioni di legge. Il giudizio è riservato alla Giunta regionale. Analogamente proprio a quanto era nelle vecchie disposizioni della legge del 1915, per cui si creava una distinzione ben netta e ben precisa tra quello che era il potere della Giunta provinciale su ogni singolo atto, e come controllo e come tutela e via dicendo, e il giudizio di natura politica, più ampia, generale, che era riservato al Governo attraverso un decreto reale. Diceva la legge del 1915 che il decreto reale doveva essere accompagnato da una relazione che motivava il perché dello scioglimento di un consiglio, che è cosa gravissima, anche se si tratta del consiglio del più piccolo comune che esista. E fin qui siamo, mi pare, in armonia.

Adesso entra di mezzo il prezzemolo, entra di mezzo la Giunta provinciale, la quale, attraverso l'emendamento proposto dalla commissione, viene ad avere direttamente tutti i poteri, perché basta che la Giunta provinciale faccia l'invito di sostituire la Giunta o il sindaco per le stesse ragioni, ed ecco che scatta automaticamente il congegno da parte della Giunta regionale di sciogliere il consiglio comunale. Allora il giudizio di valutazione non

è più riservato alla Giunta regionale che ne ha la potestà e la responsabilità, ma il giudizio è già preceduto da un giudizio inammissibile della Giunta provinciale. La Giunta provinciale giudica di invitare un consiglio comunale a sostituire o la giunta comunale o il sindaco; se la giunta comunale e il consiglio comunale non aderiscono a tale invito, scatta automaticamente il congegno per cui la Giunta regionale deve sciogliere quel consiglio comunale. Questo è quanto si apprende dal testo, così come sta. Se gli intendimenti dei proponenti erano diversi, va perlomeno modificato il testo. È un istituto di delega questo? È addirittura la Giunta regionale che nella sostanza si spoglia di un proprio potere per deferirlo alla Giunta provinciale, in quanto consente che la Giunta provinciale faccia degli atti ai quali il consiglio comunale deve comunque corrispondere, pena lo scioglimento stesso.

Veramente la cosa mi pare che sia inopportuna ed anche in contrasto con quelle che sono le norme delle leggi vigenti e dei nostri testi statutari.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nachdem die Frage der Zuständigkeit der Region bzw. der Landesausschüsse für die Auflösung der Gemeinderäte wieder aufgerollt und auch gesagt worden ist, die Kommission bzw. unsere Gruppe seien mit der Zuständigkeit des Regionalausschusses einverstanden, muß ich dazu eingehender Stellung nehmen. Diese Frage war umstritten, d.h. es war in erster Linie umstritten, ob die Region als solche — unabhängig von der Frage, ob Regionalausschuß oder Landesausschuß — überhaupt dafür zuständig ist, die

Gemeinderäte aufzulösen. Diese Frage bildete einen der drei angeblich verfassungswidrigen Punkte, weswegen die Gemeindeordnung das letztmal von der Regierung rückverwiesen wurde. Inzwischen ist dieser Punkt der regionalen Zuständigkeit (in ihrer Gesamtheit) geklärt. Durch Urteile des Verfassungsgerichtshofes ist festgestellt, daß dort, wo es sich um Gesetzesverletzungen handelt, die Regionen zuständig sind, nicht nur diese Region, auch Sizilien, wo die Zuständigkeit bereits durch Regionalgesetz verankert ist, Sardinien und Aosta, und zwar besitzen die Regionen Sardinien und Aostatal die Zuständigkeit, Gemeinderäte aufzulösen, nicht deshalb, weil sie Gesetzgebungsgewalt auf dem Gebiet der Gemeindeordnung haben, sondern nur auf Grund der Befugnis, die Gesetzmäßigkeitskontrolle über die Gemeinden auszuüben. Das ist vom Verfassungsgerichtshof inzwischen in zwei Urteilen, die das Aostatal bzw. das sardische Gesetz über die Ausübung der Kontrolle über die örtlichen Körperschaften betreffen, ausgesprochen worden. Es dürfte also keine Gefahr bestehen, daß diese Zuständigkeit der Region als solcher wegen Gesetzesverletzung angefochten werden könnte.

Die andere Frage ist die, ob im Rahmen der Region die Landesausschüsse damit delegiert werden können. Wir haben seinerzeit zugestimmt, daß die Befugnis vom Regionalausschuß unmittelbar ausgeübt werde, und zwar zu dem Zweck, um die Zuständigkeit der Region als solcher der Zentralgewalt gegenüber zu vertreten, damit also wenigstens einmal diese Zuständigkeit anerkannt werde; wir wollten nicht gleichzeitig die interne Frage im Rahmen der Region auch noch aufwerfen und haben deshalb einstweilen darauf verzichtet, die Zuständigkeit der Landesausschüsse — sei es unmittelbar, sei es im Wege der Delegation

— geltend zu machen. Ich muß aber bemerken, daß inzwischen auch andere Urteile des Verfassungsgerichtshofes erschienen sind, wobei ich das letzte Urteil vom 19. Dezember 1961 erwähne, das Urteil in dem Streit zwischen Provinz und Region wegen der Ernennung eines Kommissärs bei den Etschwerken, in welchem der Verfassungsgerichtshofs klipp und klar festgestellt hat, daß die gesamte Kontrolle über die Gemeinden, auch der sogenannte «controllo sostitutivo», die Kontrolle also, bei der sich die Provinz an die Stelle der normalen Gemeindeorgane setzt, eigene, autonome, nicht übertragene Zuständigkeit der Landesausschüsse ist. Zu diesen «controlli sostitutivi» gehört auch die Auflösung der Gemeinderäte wegen Gesetzesverletzungen. Vollkommen außerhalb steht die Auflösung aus Gründen der öffentlichen Ordnung, die also hier nicht zur Debatte steht. Ich kann also heute mit Fug und Recht behaupten, und zwar auf Grund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes wie auch auf Grund der sehr maßgebenden Zeugnisse eines Rechtslehrers, der auch gewissermaßen im Namen der Zentralregierung spricht — ich werde noch darauf zurückkommen —, daß die Befugnis, die Gemeinderäte aufzulösen, an und für sich dem Landesauschuß zusteht.

Andererseits geht aus den Urteilen des Verfassungsgerichtshofes hervor, daß einzig und allein der Landesauschuß die gesamten Kontrollbefugnisse ausübt und daher nur er die Möglichkeit hat, festzustellen, ob ein Bürgermeister oder Gemeindeausschuß die Gesetze verletzt — durch Pflichtvergessenheit oder durch positive Handlungen —, während der Regionalausschuß gar nicht in der Lage ist, das zu tun. Dem Regionalausschuß fehlt auf Grund des Autonomiestatuts die gesetzliche Möglichkeit, überhaupt festzustellen, ob ein Bürgermeister oder Gemeindeausschuß die Ge-

setze verletzt oder nicht, so daß es ganz natürlich ist, wenn der Landesausschuß dafür zuständig ist, den Gemeinderat aufzufordern, den Bürgermeister oder Gemeindeausschuß zu ersetzen, weil er die Gesetze verletzt. Niemand anderer ist dazu in der Lage, weil niemand sonst eine amtliche Kenntnis von diesen Gesetzesverletzungen haben kann.

Schließlich möchte ich auf den Bericht der Studienkommission für die Verwirklichung der Normalregion, die beim Ministerratspräsidium eingesetzt war, hinweisen, und zwar auf einen Teilbericht des Prof. Feliciano Benvenuti: « Il sistema dei controlli amministrativi sugli atti delle Regioni ». Benvenuti sagt darin wortwörtlich: « La verità è che nel testo unico comunale e provinciale lo scioglimento dei consigli e la rimozione dei sindaci per persistente violazione di legge è una ipotesi di controllo sostitutivo, e cioè costituisce essa stessa un controllo . . . » usw. Er stellt also fest, daß dieser Tatbestand unter die substitutive Kontrolle fällt, die eine autonome, von der Region unabhängige Befugnis des Landesausschusses ist. Ich erwähne das, um unseren Standpunkt unpräjudiziert zu lassen, daß dies eine eigene, autonome Zuständigkeit der Landesausschüsse ist, und um auf jeden Fall zu betonen, daß, wenn hier vorgesehen ist, daß der Landesausschuß dafür zuständig ist, den Gemeinderat aufzufordern, den Bürgermeister oder Gemeindeausschuß zu ersetzen, weil er Gesetze verletzt, dies ein Minus gegenüber der eigentlichen Zuständigkeit ist und daher gar nicht daran gezweifelt werden kann, daß der Landesausschuß diese Befugnis zu Recht ausübt.

*(Dopo che è stata di nuovo intavolata la questione della competenza della Regione, e rispettivamente della Giunta provinciale allo scioglimento dei Consigli comunali e dopo che si è detto che la commissione, e rispettivamente*

*il nostro gruppo, sarebbero d'accordo con la competenza della Giunta regionale, devo prendere posizione in modo più approfondito. La questione ha dato luogo a contestazioni, cioè è stato in primo luogo messo in dubbio se la Regione come tale — indipendentemente dalla questione se si tratti di Giunta regionale o Giunta provinciale — abbia la competenza di sciogliere i Consigli comunali. Questa questione formava uno dei tre punti presunti incostituzionali a causa dei quali il Governo ha respinto l'ultima volta l'ordinamento comunale. Intanto questo punto della competenza regionale è stato risolto nelle sue linee essenziali. Sentenze della Corte costituzionale hanno stabilito che la Regione è competente quando si tratti di infrazioni alla legge, non soltanto questa Regione ma anche la Sicilia (dove la competenza è ormai fissata con legge regionale), la Sardegna e la Valle d'Aosta. Queste due ultime Regioni hanno la facoltà di sciogliere Consigli comunali, non perché abbiano potere legislativo in materia di ordinamenti comunali, ma in base alla facoltà di esercitare un controllo di legittimità nei confronti dei Comuni. La Corte costituzionale ha nel frattempo pronunciato due sentenze in questo senso (sentenze che riguardano la Valle d'Aosta e rispettivamente la legge sarda) sull'esercizio del controllo sugli enti locali. Non ci dovrebbe essere insomma nessun pericolo che questa competenza della Regione come tale possa venir impugnata per violazione di legge.*

*La seconda questione è se nei limiti della Regione le Giunte provinciali possano ricevere una delega in tal senso. A suo tempo abbiamo dato la nostra approvazione a che queste funzioni vengano esercitate direttamente dalla Giunta regionale ed esattamente allo scopo di sostenere la competenza della Regione come tale in questo campo nei confronti del potere*

centrale, perché almeno questa competenza venisse riconosciuta; non volevamo suscitare contemporaneamente la questione interna nei limiti della Regione ed abbiamo perciò rinunciato in via provvisoria a far valere la competenza della Giunta provinciale, sia direttamente sia attraverso la delega. Devo però osservare che nel frattempo sono uscite altre sentenze della Corte costituzionale, in una delle quali — cito quella del 19 dicembre 1961 sulle divergenze fra Provincia e Regione per la nomina di un commissario presso l'Azienda elettrica consorziale — la Corte ha stabilito chiaro e tondo che ogni controllo sui Comuni, anche il cosiddetto « controllo sostitutivo » in cui la Provincia si pone al posto degli organi comunali regolari, è di specifica competenza, autonoma e non trasferita, delle Giunte provinciali. Appartiene ai « controlli sostitutivi » anche lo scioglimento dei Consigli comunali per infrazione alla legge; lo scioglimento per ragioni di ordine pubblico è tutt'altra cosa e non rientra nei temi del dibattito. Posso perciò oggi a buon diritto sostenere, e cioè in base alle sentenze della Corte costituzionale ed all'autorevole giudizio di un maestro di diritto (di lui parlerò più tardi) che parla in un certo senso anche a nome del Governo, che la facoltà di sciogliere i Consigli comunali spetta in sé e per sé alla Giunta provinciale.

D'altra parte risulta dalle sentenze della Corte costituzionale che unicamente ed esclusivamente la Giunta provinciale esercita ogni funzione di controllo ed ha perciò essa sola la possibilità di stabilire se un sindaco od una Giunta comunale violino le leggi — sia per incuranza dei loro doveri sia attraverso atti volontari — mentre la Giunta regionale non è affatto in grado di farlo. In base allo Statuto di autonomia manca alla Giunta regionale la possibilità legale di stabilire se un sindaco o

una Giunta comunale violino o no le leggi, cosicché risulta del tutto naturale che sia di competenza della Giunta provinciale l'invitare il Consiglio comunale a sostituire la Giunta comunale o il sindaco che lo abbiano fatto. Nessun altro è in grado di farlo perché nessun altro può avere conoscenza ufficiale di queste infrazioni alla legge.

Da ultimo vorrei accennare alla relazione della commissione di studi per la realizzazione delle Regioni a Statuto normale, formata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e più esattamente ad una relazione parziale del prof. Feliciano Benvenuti: « Il sistema dei controlli amministrativi sugli atti delle Regioni ». Benvenuti vi dice letteralmente: « La verità è che nel testo unico comunale e provinciale lo scioglimento dei consigli e la rimozione dei sindaci per persistente violazione di legge è una ipotesi di controllo sostitutivo, e cioè costituisce essa stessa un controllo . . . » ecc. Egli fa dunque la constatazione che tale stato di fatto fa parte dei controlli sostitutivi che sono una funzione autonoma e indipendente dalla Regione, della Giunta provinciale. Ho fatto queste citazioni per lasciare al di fuori di ogni pregiudizio il nostro punto di vista che questa sia una competenza specifica ed autonoma della Giunta provinciale ed anche per accentuare in ogni caso che se qui si è previsto nel quadro delle competenze della Giunta provinciale l'invitare il Consiglio comunale a sostituire il sindaco o la Giunta per infrazione alle leggi, questa sarà una differenza in meno in confronto alla vera e propria competenza e perciò non si può assolutamente dubitare che la Giunta provinciale eserciti a ragione tale facoltà.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per fare una proposta

iniziale e per dire poi alcune cose in merito all'intervento del cons. Benedikter. La mia proposta — non so se l'Assessore intenderà accoglierla —, sarebbe questa: visto che abbiamo messo in ghiacciaia alcuni altri articoli, mettiamo per il momento in ghiacciaia anche questo, perché la materia merita, a mio avviso, di essere ulteriormente chiarita ed esaminata. Io devo fare qualche considerazione sull'intervento del cons. Benedikter, proprio per non lasciarmi prendere alla sprovvista, la faccio piuttosto a me stesso questa riflessione che agli altri. Il cons. Benedikter accumula testimonianze, testimonianze che sono a favore della sua tesi, testimonianze tolte dalla sentenza della Corte costituzionale, che riguarda però un altro aspetto e non questa materia, perché riguardava l'azienda elettrica, sostituzione di commissario, rapporto di impiego e via dicendo. Poi accumula pareri dati dal prof. Benvenuti, autorevolissimo, ma nel momento in cui tira le conclusioni si è dimenticato di dire, a mio avviso, una cosa fondamentale, che cioè la legge attuale non è così, che non c'è alcuna disposizione di legge in questo momento che dia alle Giunte provinciali la facoltà di sciogliere i consigli comunali, fatta eccezione per la Sicilia, dove però questo è fondato su un disposto molto chiaro e molto evidente. Dice il cons. Benedikter: noi qui non vogliamo entrare nel merito, noi avremmo da sostenere la tesi che la Giunta regionale non ha questo potere, che questo potere sarebbe delle Giunte provinciali. Il cons. Benedikter contorna tale sua tesi con queste autorevolissime testimonianze od altro, e poi dice: facciamo già una rinuncia ad arrivare a questo. Ma non è questa la sostanza, perché nessuno nega che la Giunta provinciale sia quella più direttamente capace di conoscere la realtà dei comuni, molto meglio che la Giunta regionale. E proprio in riconoscimento di que-

sto, il primo comma dell'art. 16 scrive: « su proposta della Giunta provinciale », o comunque « sentita la Giunta provinciale ». Per cui nella sostanza, questi dati che solo la Giunta provinciale può avere, e che possono costituire materia di giudizio, la Giunta provinciale o li presenta di sua iniziativa alla Giunta regionale, o comunque, in caso di iniziativa della Giunta regionale, li presenta su formale richiesta. Lo emendamento introdotto dalla commissione direi che è più birichino, se mi si consente questo termine, perché crea non la possibilità da parte della Giunta provinciale di presentare le conclusioni delle sue conoscenze dello stato di un comune, ma crea la possibilità da parte della Giunta provinciale di fare un atto formale, quello dell'invito a sostituire la Giunta o il sindaco, atto che se non viene osservato ed atteso dai consigli comunali, porta *ope legis* allo scioglimento dei consigli comunali stessi da parte della Giunta regionale. E allora che cosa ci sta a fare la Giunta regionale in tutto questo? Emette semplicemente un decreto in cui dirà: visto che la Giunta provinciale di Bolzano ha ordinato al consiglio comunale di Bolzano o di Merano di sostituire la Giunta o il sindaco, e constatato che questo invito non è stato atteso, sciogliamo il consiglio comunale. Questa è la realtà delle cose. Non dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto per quell'articolo dove dicevo: tutti l'abbiamo votato dando ciascuno di noi un'interpretazione diversa; qui dobbiamo sapere che cosa vogliamo fare. Andiamo a rischio di vederci rinviare un'altra volta il disegno di legge, se vogliamo affermare la competenza della Giunta provinciale. Affermiamolo se intendiamo correre questo rischio, ma non in questi modi. Questo mi sembra che sia proprio un voler cercare di sgattaiolare per un vicolo per arrivare alla stessa conclusione. Debbo far notare che, nonostante tutte le pro-

ve della attendibilità della tesi del cons. Benedikter, la realtà attuale delle disposizioni di legge è fondamentalmente diversa. La Giunta provinciale può intervenire nell'esame, atto per atto, di quella che è l'attività dei singoli comuni. In questo si esplica quello che è il compito della Giunta provinciale, ma il giudizio politico per lo scioglimento di un consiglio comunale è sempre stato riservato al Governo e addirittura al decreto del Capo dello Stato.

Questa è la realtà attuale delle disposizioni di legge. Se poi vogliamo rovesciarla e non tenerne conto perché c'è il parere del prof. Feliciano Benvenuti e quello del cons. Benedikter, allora facciamo anche questo!

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se il cons. Corsini richiede formalmente di sospendere, io personalmente non ho nessuna difficoltà, come ho accettato la proposta del cons. Benedikter di sospendere. Un riesame in materia così delicata è sempre opportuno. Non desidero entrare nel merito dell'intervento del cons. Benedikter sul quale avrei le mie riserve; sono opinioni sue che egli esprime liberamente e che non può pretendere che trovino il consenso unanime. Vorrei però dire al cons. Corsini: ha ben guardato i casi singoli che si possono presentare, cioè è sceso nell'esame avendo davanti un'ipotesi ben chiara? In particolare lei si sofferma sull'emendamento della commissione che stabilisce che l'invito al Consiglio di sostituire la Giunta è rivolto dalla Giunta provinciale e aggiunge quindi che l'iniziativa della Giunta provinciale è determinante per la Giunta regionale, fa scattare quel congegno in base al quale la Giunta regionale non può altro che compiere quel determinato atto che è lo scioglimento; ergo, un comportamento della Giunta provinciale è motivo di

provvedimento automatico per la Giunta regionale, la quale, — non l'ha detto, ma lo aggiungo io —, la quale dovrebbe essere lasciata libera, mi pare, di valutare le situazioni che possono consigliare di compiere un atto così grave. Così se non sbaglio è la sostanza. Ora facciamo questa ipotesi: il sindaco, il quale compia gravi e ripetute violazioni di legge, che potranno consistere nell'impegnare i fondi comunali senza delibera, che potranno consistere nel maneggio di denaro all'infuori delle disposizioni della legge, che potranno consistere in altri casi di chiara illegittimità. In questo caso, la Giunta provinciale ne viene a conoscenza perché esercita la vigilanza e la tutela sui comuni; manda gli ispettori, è in continuo contatto con questi comuni. A questo punto dice al consiglio comunale: dovete sostituire il sindaco perché ha ripetutamente violato la legge, mantenendo gestioni fuori bilancio, stanziando fondi senza deliberazioni ecc. Il consiglio non vuol saperne e dice: ma, è un sindaco che va bene, noi lo teniamo lo stesso, gli diremo che non faccia più questo. A questo punto la Giunta provinciale lo mette in mora e trascorso un certo periodo avverte la Giunta regionale, la Giunta regionale in questo caso è tenuta a sciogliere il consiglio comunale. Ma non vedo come tutto questo procedimento non sia svolto unicamente nell'interesse del comune e dello spirito della legge, non vedo cioè quale sia il motivo di preoccuparsi o peggio ancora di scandalizzarsi se l'azione dell'organo che ha la vigilanza e tutela, mette in mora il consiglio comunale che non ha provveduto a sostituire il sindaco o l'Assessore, che aveva compiuto gravi e ripetuti atti di violazione della legge, e fa scattare quel congegno. Io trovo personalmente la cosa del tutto normale e non vedo come l'intervento della Giunta provinciale possa portare danno e preoccupazione; anzi, secondo me,

è quell'organo che ha più la possibilità di conoscere che cosa succede nell'ambito comunale e di intervenire se del caso.

CORSINI (P.L.I.): Fa la proposta e interviene. È previsto.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, è un ulteriore caso questo. La Giunta, nella sua formulazione aveva detto: « non corrisponda all'invito di sostituire la Giunta ». A questo punto ci si chiedeva: chi fa questo invito? Noi lo avevamo lasciato indeterminato, non perché volessimo rimanere sul vago, perché pensavamo che questo invito poteva essere rivolto dalla Giunta regionale, come dalla Giunta provinciale. Poteva anche essere rivolto dal Commissario del governo, se vogliamo, ci sono anche delle azioni che sono compiute dal sindaco nella sua veste di pubblico ufficiale, ciò consente quindi al Governo di intervenire e di rivolgere questo invito, di mettere in mora quel consiglio. Quindi noi ipotizzavamo questi tre organi: Regione, Provincia e Stato. Vogliamo metterceli, io non ho niente in contrario. Vogliamo lasciare l'invito della Giunta provinciale che è quella che è più vicina? La Giunta è d'accordo. In sostanza la Giunta provinciale è quella che è in grado, meglio di chiunque, di essere a conoscenza di questi fatti, che impongono alla Giunta provinciale una responsabilità, questo sia ben chiaro, perché in quel momento in cui la Giunta provinciale è venuta a conoscenza di queste gravi e ripetute violazioni del sindaco o degli Assessori, non mettesse in mora il consiglio, incorrerebbe la Giunta provinciale stessa in una azione che non potrebbe certo definirsi normale, ma che darebbe possibilità comunque alla Regione di intervenire se una di queste cose poi si vengono a sapere. È una responsabilità che la Giun-

ta ha a questo riguardo. Le Giunte si assumeranno questa responsabilità ed assolveranno questo compito, io penso, nell'interesse di tutti.

Comunque, se il cons. Corsini insiste, io non ho niente in contrario di poter esaminarlo in altro momento questo articolo.

Per quanto riguarda le osservazioni del cons. Ceccon, mi pare di poter accettare senz'altro la prima: « il consiglio comunale è sciolto » anziché dire « il consiglio comunale può essere sciolto ».

Sul secondo comma si parla di tribunale di giustizia amministrativa e purtroppo non c'è, quindi non è possibile inserire questo secondo comma. Il terzo comma vorrebbe in sostanza ritornare al testo della Giunta regionale che, dopo lo scioglimento del consiglio, stabilisce, oltre il termine di tre mesi, altri tre mesi in casi eccezionali. La Giunta però ha aderito alla proposta della commissione accettando il termine di soli tre mesi. Guardi che peraltro è un termine ordinatorio e non perentorio, il che non toglie che succedano certe situazioni che noi non possiamo prevedere, un disastro, un alluvione, altre cose, e il termine può benissimo essere portato avanti di quei giorni necessari. A mio parere si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio. Peraltro che si sia stabilito questi tre mesi è un impegno maggiore per la Giunta regionale di provvedere al più presto.

PRESIDENTE: Chi altri prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei sapere, on. Presidente, se in accoglimento a quanto richiesto dal cons. Corsini questo articolo viene rinviato.

PRESIDENTE: Se è maturo per la votazione, allora lo mettiamo in votazione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Perché se si mette in votazione allora desidererei parlare.

PRESIDENTE: Allora rimandiamo la continuazione della trattazione di questo articolo a domani alle ore 9.30. La seduta è sospesa.

(Ore 13,10).